

2010

**Bilancio Sociale
Tribunale di Bari**



Si ringraziano tutte le Direzioni e i colleghi dell'Ufficio Giudiziario che hanno collaborato alla realizzazione del presente Rapporto.

Il documento è stato realizzato nell'ambito del progetto di Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari che vede coinvolti KPMG Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

Progetto finanziato nell'ambito del



Tribunale di Bari

Bilancio Sociale 2010

Indice

LETTERA AGLI STAKEHOLDER.....	2
NOTA METODOLOGICA	4
IDENTITÀ E SISTEMA DI GOVERNO.....	6
LE FUNZIONI DEL TRIBUNALE.....	6
LA STORIA DEL TRIBUNALE.....	8
LA STRUTTURA DELL'UFFICIO	11
I PORTATORI DI INTERESSE: GLI STAKEHOLDER.....	14
IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER DEL TRIBUNALE.....	14
GLI STAKEHOLDER DI PRIMO LIVELLO	16
GLI STAKEHOLDER DI SECONDO LIVELLO.....	17
GLI STAKEHOLDER DI TERZO LIVELLO	18
IDENTIFICAZIONE DELLE QUESTIONI RILEVANTI PER GLI STAKEHOLDER.....	19
ATTIVITA' DEL TRIBUNALE.....	20
LE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE.....	21
I PROCEDIMENTI CIVILI.....	21
<i>Le attività del settore civile.....</i>	<i>25</i>
FOCUS: LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE	30
I PROCEDIMENTI PENALI	31
<i>Le attività del settore penale.....</i>	<i>33</i>
RENDICONTO ECONOMICO.....	35
LE RISORSE ECONOMICHE	36
SPESE DI GIUSTIZIA.....	37
SPESE PRENOTATE A DEBITO.....	42
RECUPERO CREDITI	45
CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE PER NOTIFICHE	49
RISCOSSIONE DIRITTI DI COPIA	51
COSTI DEL PERSONALE	53
LE RISORSE.....	53
<i>Composizione.....</i>	<i>53</i>

<i>Il sistema retributivo del personale amministrativo</i>	54
COSTI DI STRUTTURA.....	57
IL RENDICONTO ECONOMICO.....	62
PERFORMANCE SOCIALE	63
L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA.....	64
<i>Il patrocinio a spese dello Stato</i>	64
<i>Fattispecie di esenzione dal pagamento delle spese processuali</i>	66
EQUA RIPARAZIONE.....	70
<i>La produttività dell'Ufficio</i>	71
<i>Le assenze del personale amministrativo</i>	71
<i>Efficienza del personale</i>	73
<i>La salute e sicurezza dei dipendenti</i>	74
LA COMUNICAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS ESTERNI.....	75
<i>Il sito Internet del Tribunale di Bari</i>	75
<i>La Carta dei Servizi del Tribunale di Bari</i>	76
I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO.....	78
IL PROGETTO DI "RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO"	78
<i>Punto Informativo</i>	79
<i>Sportello Polifunzionale per il deposito atti</i>	80
<i>Studio di fattibilità della Cancelleria Unica</i>	80
<i>Trasmissione telematica degli atti presso l'Agenzia delle Entrate</i>	81
<i>Il Processo Civile Telematico (PCT)</i>	81
OBIETTIVI FUTURI	82



Lettera agli stakeholder

Le recenti istanze sollevate dalla collettività in materia di trasparenza e visibilità dell'operare delle pubbliche amministrazioni hanno generato un crescente interesse per le tematiche connesse alla comunicazione e all'informazione alla cittadinanza destinataria dei servizi.

Il Bilancio Sociale rappresenta lo strumento di rendicontazione cardine di cui molte pubbliche amministrazioni hanno deciso di dotarsi per concretizzare iniziative di trasparenza, comunicazione e informazione ai fini di un rapporto continuo ed equilibrato con utenti e cittadini in genere.

Con il Bilancio Sociale una pubblica amministrazione intende instaurare un filo comunicativo con la popolazione di riferimento per rendere trasparenti le scelte di allocazione delle risorse compiute e dei risultati raggiunti, fornendo al cittadino uno strumento che permetta di valutare l'attività realizzata e giudicare gli impegni assunti dall'amministrazione.

Questo documento, sebbene di natura volontaria, trova collocazione tra gli strumenti di rendicontazione del complesso sistema di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche.

Il Bilancio sociale, con riferimento all'amministrazione a cui si applica, deve fedelmente rappresentare:

- *Valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione*, con definizione della propria identità attraverso valori, missione e visione che orientano le scelte di allocazione delle risorse, chiarendo le priorità d'intervento su cui s'intende intervenire;
- *Politiche e servizi resi*, con definizione degli effetti conseguiti nelle diverse aree dell'azione dell'Ufficio giudiziario in relazione agli obiettivi programmati;
- *Risorse disponibili e utilizzate*, attraverso l'illustrazione delle risorse utilizzate, delle azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con il loro impiego.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva del 16.3.2006 ha peraltro inteso "fornire in maniera più puntuale i principi generali cui uniformare il bilancio sociale, da parte delle amministrazioni pubbliche che intendano realizzarlo".

Con particolare riferimento ai contenuti, un Bilancio Sociale si compone generalmente di due sezioni fondamentali:

- una quantitativa rivolta a rilevare e consuntivare i fenomeni dal punto di vista economico-finanziario secondo un criterio di competenza, illustrando gli impatti dei risultati della gestione sulla collettività;
- una qualitativa volta a descrivere, in relazione alla rendicontazione delle spese e delle entrate anche gli aspetti sottesi alla gestione economica. In questa area il

bilancio sociale descrive le attività dell'ente, l'utenza di riferimento, la struttura organizzativa e le caratteristiche del contesto.

Parlare di Bilancio Sociale all'interno di un Ufficio giudiziario significa anzitutto introdurre un forte elemento di novità, stante l'estraneità dei medesimi uffici rispetto alla rendicontazione di informazioni da rappresentare alla collettività per finalità comunicative.

Pertanto vista la valenza pubblica e di generale interesse di cui gli Uffici giudiziari sono portatori, diventa imprescindibile adottare e diffondere strumenti di rendicontazione e comunicazione sociale.

Il processo seguito dal Tribunale di Bari per lo sviluppo del Bilancio Sociale si caratterizza per un approccio orientato al "divenire", nel senso che l'adozione di questo strumento di rendicontazione puntuale e complesso si delinea secondo tre fasi fondamentali:

- definizione della metodologia di redazione del Bilancio sociale e contestualizzazione nella specifica realtà del Tribunale di Bari;
- redazione del primo Bilancio Sociale del Tribunale di Bari, come punto di partenza per consolidare l'operatività di questo strumento di comunicazione per gli anni a venire;
- costruzione del processo di redazione del Bilancio sociale da replicare in futuro.

Il Bilancio Sociale potrà in tal modo rappresentare veramente un autentico strumento di trasparenza e dialogo verso l'utenza e le altre istituzioni.

Il Tribunale di Bari

Il Dirigente Amministrativo
Giuseppe De Palo

Il Presidente del Tribunale
Vito Savino

Nota metodologica

Lo sviluppo del primo Bilancio sociale del Tribunale di Bari ha reso necessaria la definizione del processo di redazione del bilancio stesso e la contestuale acquisizione dei dati relativi alle entrate ed alle spese dell'Ufficio giudiziario. In questo contesto, è possibile individuare due diverse prospettive:

- **Prospettiva metodologica:** prevede l'insieme delle procedure e/o attività necessarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati del bilancio (interrogazione sistemi di contabilità; allocazione dei costi; imputazione dei dati, etc.);
- **Prospettiva documentale:** prevede la rappresentazione in un documento destinato alla diffusione al pubblico delle evidenze emerse dalla rendicontazione degli elementi di spesa e di entrata, e, in generale, dei servizi erogati e delle risorse impiegate dall'Ufficio giudiziario.

Il contenuto del documento è stato ispirato al modello indicato nella relativa direttiva del Ministro della funzione pubblica per l'elaborazione del Bilancio sociale, scegliendo tuttavia di non restare vincolati in rigidi schemi predefiniti, in considerazione non solo della volontarietà dello strumento ma anche della necessità di mantenere un certo livello di flessibilità per venire incontro alle esigenze dell'ufficio giudiziario.

La costruzione del bilancio sociale ha avuto come presupposto la preventiva rilevazione e interrogazione degli strumenti contabili e statistici in cui sono attualmente allocati i valori di entrata e di spesa e quantificati i servizi erogati, e da cui trarre le informazioni qualitative e quantitative del funzionamento dell'ufficio giudiziario. La redazione del Bilancio sociale si è articolata nelle seguenti fasi:

1. *Definizione della metodologia di rendicontazione* da adottare, in modo da rendere facilmente comprensibile il contenuto anche attraverso la scelta di indicatori di sintesi che permettano di quantificare i risultati in termini di efficacia e di efficienza. In questa fase è stato effettuato un ampio benchmark sulle logiche di rendicontazione nell'ambito di realtà simili, acquisendo metodologie ed esperienze già testate per adattarle alla realtà del Tribunale di Bari. È stata, inoltre, effettuata un'attività di ricognizione presso il Tribunale di Bari in merito alle tipologie di costi potenzialmente interessate dalle attività del bilancio sociale;
2. *Rilevazione delle informazioni* per la raccolta dei dati, attraverso l'ausilio di diversi strumenti contabili, in relazione al sistema interno di programmazione. Questa fase è stata eseguita attraverso interviste dirette presso il personale amministrativo dell'Ufficio giudiziario, coinvolgendo i responsabili dei diversi centri di spesa e contestualizzando le informazioni rispetto al periodo di riferimento;
3. *Redazione del documento* con elaborazione delle informazioni acquisite in forma accessibile, attraverso il sostegno grafico ai dati contabili che permette una visione più immediata degli stessi. Sono state fornite a supporto delle evidenze emerse

dall'elaborazione dei dati, numerosi commenti esplicativi e di sintesi al fine di guidare il lettore nella comprensione dei trend individuati;

4. *Comunicazione del bilancio sociale* attraverso la messa a punto di azioni per la diffusione dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'Ufficio giudiziario

Si riporta di seguito lo schema delle sezioni e dei relativi contenuti attraverso cui si snoda il presente documento.

Sezione	Contenuti
Identità e sistema di governo	presentazione della missione e del ruolo del Tribunale di Bari nell'ambito del sistema giudiziario, della sua storia e della sua organizzazione
I portatori di interesse	presentazione dei portatori di interesse (stakeholder) del Tribunale di Bari e del loro Rapporto con l'Ufficio Giudiziario
Attività del Tribunale	sezione dedicata agli indicatori relativi ai procedimenti civili e penali trattati dall'Ufficio negli ultimi tre anni, con particolare riferimento al tasso di procedimenti esauriti/definiti e alla durata media dei procedimenti
Rendiconto economico	analisi delle risorse finanziarie gestite dal Tribunale di Bari distinte per destinazione
Performance sociale	rendicontazione qualitativa e quantitativa delle relazioni di scambio con i principali stakeholder: collaboratori, utenti, istituti ed enti pubblici, collettività, fornitori e media
Obiettivi futuri	descrizione degli obiettivi di miglioramento individuati dal Tribunale di Bari

Tutte le performance rendicontate e i valori riportati hanno come riferimento l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) per il triennio 2008-2010. Il Bilancio sociale contiene una rappresentazione delle spese in termini di competenza economica e pertanto prescinde dalle logiche di liquidazione delle spese sostenute dall'ufficio giudiziario (criterio "per cassa").

Il Bilancio riporta una sezione dedicata agli obiettivi di miglioramento, in termini di performance economica, sociale e ambientale, che il Tribunale si è posto in merito alle principali tematiche di responsabilità sociale, anche sulla base delle analisi e dei risultati emersi attraverso l'elaborazione del presente documento.

Identità e sistema di governo

Le funzioni del Tribunale

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione giudiziaria è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini devono osservare per garantire un corretto svolgimento della vita pubblica e privata.

L'art. 24 della Costituzione italiana stabilisce che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi", concetto con cui di fatto si introduce la funzione del Tribunale come istituzione deputata all'amministrazione della giustizia ordinaria.

Nell'ambito della funzione giudiziaria ordinaria è possibile distinguere in linea generale tra le attività in materia civile e penale.

Il Tribunale:

- **In materia civile:** funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore nonché da giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace.
- **In materia penale:** giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del giudice di pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del giudice di pace.

Il Tribunale è un Ufficio Giudiziario che opera nell'ambito di una circoscrizione territoriale ben articolata (circondario).

I Tribunali in Italia sono 165, la cui distribuzione riflette la ripartizione sub provinciale (circondari o sottoprefetture) esistente in Italia all'inizio del Novecento, fatti salvi i tribunali ulteriori istituiti nel tempo nelle regioni a più elevato tasso di criminalità organizzata (Sicilia, Calabria, Campania). Tutte le Province, anche quelle di nuova istituzione, sono dotate di almeno un Tribunale, ad eccezione di Carbonia - Iglesias e Medio Campidano che rientrano nel circondario di Cagliari. Esistono comunque Tribunali che comprendono comuni appartenenti a province diverse, come pure province in cui sono istituiti più tribunali.

La competenza del Tribunale quale giudice di primo grado, così come risulta a seguito dal D.Lgs. n. 51 del 19.2.1998 che ha operato una profonda revisione degli organi giudiziari, abolendo l'Ufficio della Pretura e della Procura della Repubblica circondariale, e trasferendone le competenze e le funzioni – rispettivamente – al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, costituisce la regola sia per la materia civile che per quella penale; solo in via eccezionale talune competenze sono attribuite al giudice di pace. Vi sono poi competenze residuali esercitate in primo grado dalla Corte

d'appello, tra cui quelle in materia di opposizioni alla stima per le espropriazioni, le delibazioni di sentenze straniere, i procedimenti di accertamento di condotte in violazione della libertà di concorrenza (art. 33 della Legge n° 287/90).

Il Tribunale, che ha altresì funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze civili non di equità pronunciate del giudice di pace e rispetto a quelle penali, è quindi competente per le controversie civili e per i reati che non sono espressamente attribuiti ad altro giudice; la sua competenza territoriale viene determinata secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile e da quello di procedura penale. Alcuni gravissimi reati sono giudicati in primo grado dal Tribunale in composizione di Corte d'assise, formata da due giudici cd. togati ed altri sei giudici cd. laici, questi ultimi estratti a sorte tra i cittadini iscritti ad uno speciale albo.

L'art. 105 della Costituzione della Repubblica Italiana dispone che siano attribuite al "Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati".

In primo grado, di norma, il Tribunale decide le cause in composizione monocratica (un solo giudice), ma in talune materie civili, sia contenziose che di volontaria giurisdizione, residua ancora la composizione collegiale (un presidente e due giudici); anche nel settore penale la maggior parte dei reati vengono giudicati da un solo giudice.

La ripartizione di competenze tra i giudici, in materia sia civile che penale, nel contesto delle assegnazioni degli affari ai singoli magistrati, avviene in base al c.d. "sistema tabellare", che costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici: esso si configura come il primo essenziale atto organizzatorio degli uffici giurisdizionali. Le tabelle delineano l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, i criteri di distribuzione degli affari giudiziari e l'assegnazione delle cause ai singoli magistrati: esse disegnano, quindi, le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo. Le tabelle concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del cd. giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale. Esse durano tre anni e rimangono efficaci fino all'adozione di quelle successive, e sono approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Di norma nei procedimenti davanti al Tribunale la parte deve stare in giudizio con l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio; solo nei casi previsti dalla legge è possibile, per la parte, stare in giudizio personalmente. Tra di essi possiamo ricordare i procedimenti di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità, le opposizioni ad ordinanze ingiunzioni ai sensi della legge n. 689 del 1981 (per la minima parte ancora di competenza del Tribunale), i giudizi di nomina di amministratore di sostegno, e quelli ormai residuali di interdizione e inabilitazioni; molti giudizi relativi alla volontaria giurisdizione non avente carattere contenzioso; alcune fasi delle procedure fallimentari. In ogni caso, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge (essere cittadini o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, in base all'ultima

dichiarazione dei redditi, risultino titolari di un reddito annuo imponibile non superiore a euro 9.723,84 o importo successivamente aggiornato, ed essere portatore di ragioni non manifestamente infondate), è possibile chiedere – per la materia civile - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con istanza da presentare personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Per la materia penale la domanda di ammissione si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice del dibattimento, se il procedimento è nella fase successiva.

Esistono altri uffici giudiziari denominati "Tribunali" che tuttavia non fanno parte del Tribunale ordinario. Si possono citare il Tribunale per i minorenni, il Tribunale regionale amministrativo (avente competenza generale sulle cause che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione), il Tribunale superiore delle acque, il Tribunale militare, il Tribunale di sorveglianza.

Altre competenze di carattere non giurisdizionale, meno conosciute ma non per questo meno impegnative in termini di energie organizzative e lavorative, sono quelle relative agli adempimenti connessi alle elezioni politiche ed a quelle amministrative, nonché ai referendum; il Tribunale esercita anche funzioni giurisdizionali in ordine ai ricorsi elettorali.

A parte le funzioni amministrative tradizionali di un organismo complesso, all'interno del tribunale sono svolti compiti di natura contabile in relazione alle spese di giustizia del Funzionario Delegato.

Residuano infine, per quanto poco note alla maggioranza degli utenti, alcune competenze tradizionali che si affiancano ad altre di più recente introduzione; tra le prime quelle relative alla controversie agrarie, di spettanza della sezione specializzata istituita presso ogni Tribunale, con l'intervento di esperti non togati; tra quelle più recenti si segnala la competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale, condivisa insieme ad altri undici tribunali d'Italia, e più precisamente Trieste, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia.

La Storia del Tribunale

Il palazzo in cui risiede oggi il Tribunale di Bari risale al 1967, anno in cui gli Uffici Giudiziari di Bari furono allocati nella struttura sita in Piazza Enrico De Nicola, attualmente occupata, relativamente agli Uffici di Tribunale, dalle cancellerie civili, dalle esecuzioni civili, dalla sezione lavoro e dagli uffici amministrativi, mentre, a far data dal 2001, gli uffici penali risultano essere stati trasferiti in altra struttura sita in Via Nazariantz.

Particolarmente travagliata è stata la storia della Corte di Appello di Bari, inaugurata nel vecchio Palazzo di Giustizia il 1° ottobre 1923.

L'avvenimento non fu di ordinaria importanza perché Bari attendeva di poter ospitare la prestigiosa istituzione e quindi il suo trasferimento da Trani da oltre un secolo, vale a dire da quando con decreto di Gioacchino Murat del 27 novembre 1808 ebbe l'investitura definitiva di Capoluogo di Provincia.

La lotta tra Trani e Bari per accaparrarsi la sede giudiziaria risale ad epoche assai antiche. Nel 1584 i sindaci di Bari, prima Annibale Di Pietro De Rossi e poi Nicola Lombardi, iniziarono a svolgere tutta una serie di azioni presso il Sovrano Spagnolo Filippo II per ottenere la sede giudiziaria.

E infatti l'installazione in Bari di un Tribunale di Regia Audienza, che abbracciava le Province di Bari e di Terra d'Otranto, risale al 20 aprile di quell'anno, e seguì allo sdoppiamento della Regia Audienza d'Apulia con sede in Lecce trovando collocazione nel Palazzo del Vescovo di Polignano in Bari in Via Palazzo di Città. Trani riuscì comunque, dopo appena due anni, a togliere l'istituzione con sottile abilità, diventando contemporaneamente anche capoluogo sino al 1799.

La prima Corte di Appello in Puglia fu quella di Altamura, istituita con decreto bonapartiano del 20 maggio 1808, all'inizio ebbe il nome di Tribunale di Appello e abbracciava le Province di Bari, Terra d'Otranto e Basilicata. La Corte di Appello di Altamura, ritornato Ferdinando IV, cessava la sua attività il 7 giugno 1817 senza abolizione. La Corte in definitiva tornava a Trani che non aveva mai cessato di rivendicarla. Tant'è che, pur con l'avvento del Regno Unito, Vittorio Emanuele II non modificò l'assetto delle cose ed allorché si pensò di istituire i Tribunali Circondariali, ancora una volta Trani fu premiata con l'aggregazione della Provincia di Capitanata, tolta a Napoli.

Nasceva cioè quella che oggi conosciamo come la Corte di Appello delle Puglie, inaugurata il 1° maggio 1862 con l'intervento del Primo Presidente Nicola Alianelli e del Procuratore Circondariale Civile e Penale. Nel gennaio 1899 Trani, con l'aggiunta di una quarta sezione penale, divenne per importanza e prestigio la terza d'Italia dopo Napoli e Palermo.

Ma come si è detto la tensione tra Bari e Trani perdurò per tutto l'Ottocento e oltre, e le reciproche ragioni venivano difese con animosità e passione. Bari, nonostante tutto, dovette segnare il passo. Per decenni fu solo sede del Giudice di Pace e del Giudice Conciliatore. Il Tribunale di Commercio fu istituito a Bari il 1859 e ha tutta un'altra storia. Questi erano Tribunali speciali, poi assorbiti da quelli ordinari nei quali ancora oggi costituiscono una sezione relativa alle società, fallimenti, esecuzioni, introdotti dalle legge francese il cui collegio era composto da cinque giudici "scelti nel ceto dei negozianti".

Così recita l'art. 37 della legge istitutiva: "Appartiene al Tribunale di Commercio la cognizione di tutte le cause di società di negozio, di assicurazioni, di noli, naufragi, getti, avarie, di cambiali tragettizie, di commissioni, ordini, e lettere mercantili, e di qualunque

contratto per cagion di commercio, così cogli esteri, come tra gli abitanti del circondario, che verrà fissato a ciascun tribunale. Le questioni tra marinai, come equipaggio di bastimenti, tra questi ed i padroni o i capitani, per salari, o partecipazioni e fra padroni e passeggeri: le questioni fra mezzani e fra mezzani e negozianti per cagion di commercio sono altresì di competenza del Tribunal di Commercio".

Il Primo Presidente di questa importante istituzione, i cui componenti venivano scelti democraticamente tra i commercianti più facoltosi, fu Pasquale Di Cagno.

L'inaugurazione avvenne l'8 maggio 1862 dopo che il Comune deliberò di investire frettolosamente tutti i fondi disponibili per approntare i locali. Il Presidente del primo Tribunale di Bari fu Samarelli Mauro, Procuratore Regio, Zaccaria Francesco. Con le nuove tabelle nel maggio 1864 Bari ottenne anche una sezione della Corte di Assise chiamata **Corte straordinaria del Circolo di Trani da sedere nella Città di Bari**. Bari ebbe la prima sede degli uffici giudiziari di proprietà con ingresso da Via Cairoli n. 2, sede che funzionò sino al 1921, epoca in cui, preannunciandosi il trasferimento a Bari della Corte di Appello fu gioco forza per l'Amministrazione Comunale trovare soluzioni più durature ed adeguate. La soluzione fu trovata nel palazzo di Piazza Cesare Battisti di Bari e tale è rimasto fino agli anni 60.

(Notizie tratte da "Storia delle Istituzioni giudiziarie della Puglia in età moderna" a cura dell'Avv. Franco Martino)

La struttura dell'Ufficio

L'organizzazione del personale del Tribunale di Bari si articola secondo la fondamentale distinzione tra magistrati e personale amministrativo in forza presso l'ufficio giudiziario.

Il personale magistrati vede attualmente 66 risorse effettive in forza presso l'ufficio giudiziario impiegate in un totale di 75 assegnazioni tra sezioni civile e penale.

Funzione	Pianta Organica	Posizioni Vacanti	Posizioni assegnate
Presidente di Tribunale	1	0	1
Presidente Sezione di Tribunale	8	0	8
Presidente Sezione GIP	1	0	1
Presidente aggiunto Sezione GIP	1	1	0
Presidente Sezione Lavoro	1	0	1
Giudice	63	11	52
Giudice Sezione Lavoro	13	1	12
Totale	88	13	75

I magistrati cd. togati (cioè non onorari) assegnati presso gli uffici giudicanti civili e penali del Tribunale di Bari ricoprono i ruoli di:

- Presidente del Tribunale;
- Presidente delle Sezioni di Tribunale;
- Presidente della Sezione GIP;
- Presidente aggiunto della Sezione GIP;
- Presidente della Sezione Lavoro;
- Giudice;
- Giudice della Sezione Lavoro.

Il Presidente del Tribunale in particolare dirige l'Ufficio, distribuisce il lavoro tra le sezioni ed esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Partecipa all'attività propriamente giudiziaria svolgendo le funzioni normativamente riservate alla competenza funzionale del Presidente del Tribunale, coadiuvato dai presidenti di sezione secondo le previsioni del programma di organizzazione dell'Ufficio approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Su delega del Consiglio Superiore della Magistratura esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace del circondario. Al magistrato capo sono inoltre attribuite la titolarità e la rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici, nonché l'organizzazione dell'attività giudiziaria.

Vi sono inoltre alcuni Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.), 5 in totale presso il Tribunale di Bari, di cui 3 assegnati alle sezioni civili e 2 alle sezioni penali. I G.O.T. sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e su proposta del Consiglio Giudiziario.

A livello amministrativo, è presente la figura del Dirigente Amministrativo che esercita le sue funzioni sulla base di un contratto individuale di lavoro di durata triennale. Nel

contratto sono indicati gli obiettivi connessi all'incarico, mentre il riferimento normativo per l'individuazione delle competenze del dirigente amministrativo è il D.Lgs. 240/2006. Tale norma attribuisce le competenze di gestione delle risorse umane alle figure di vertice dell'ufficio giudiziario ovvero al magistrato capo e al dirigente amministrativo.

Presso il Tribunale di Bari sono in forza attualmente 211 risorse, con una copertura complessiva rispetto alla pianta organica (vacanza) di 22 risorse. Se si considera la distinzione tra esterni applicati presso il Tribunale di Bari e risorse interne distaccate presso altri uffici giudiziari, è possibile individuare il numero di effettivi presso il Tribunale di Bari (209) nonché la vacanza effettiva (24), che esprime il gap dalla pianta organica rispetto alle reali esigenze di copertura degli uffici.

Profilo Professionale	In forza (I)	Pianta Organica	Vacanza (II)	Esterni applicati (III)	Interni distaccati (IV)	Effettivi	Vacanza effettiva (II)
Dirigente	1	1	0	n.a.	n.a.	1	0
Direttore Amministrativo	21	23	2		3	18	5
Funzionario Giudiziario	54	60	6	1		55	5
Cancelliere	28	33	5	2	1	29	4
Assistente Giudiziario	64	66	2		1	63	3
Operatore Giudiziario	19	25	6			19	6
Conducente di Automezzi	11	11	0			11	0
Ausiliario	13	14	1			13	1
Totale	211	233	22	3	5	209	24

Il personale amministrativo, secondo la nuova articolazione contenuta nel contratto nazionale collettivo di lavoro siglato in data 29 luglio 2010, è suddiviso in diverse aree funzionali (3 in totale). All'interno del Tribunale di Bari sono previste le figure di:

- Dirigente Amministrativo del Tribunale;
- Direttore amministrativo;
- Funzionario giudiziario;
- Cancelliere;
- Assistente giudiziario;
- Operatore Giudiziario;
- Conducente di automezzi;
- Ausiliario.

Le attribuzioni del personale amministrativo, escluso il Dirigente Amministrativo del Tribunale, sono indicate nell'Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Amministrazione Giudiziaria, predisposto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi. Le funzioni più strettamente di ausilio all'attività dei magistrati, invece, sono direttamente indicate nel codice di procedura civile ed in quello di procedura penale.

Il personale amministrativo, come da nuovo contratto integrativo citato, che ha in parte innovato i profili delle varie figure professionali, è suddiviso in tre aree funzionali.

All'interno di ogni area funzionale sono inoltre specificati con apposita sigla i livelli retributivi delle risorse.

APPROFONDIMENTO – ESTRATTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SIGLATO IN DATA 20 LUGLIO 2010

Le aree di inquadramento del personale

TERZA AREA FUNZIONALE

- **DIRETTORE AMMINISTRATIVO:** nel profilo sono confluiti la figura professionale del cancelliere ex posizione economica C2 e C3. Specifiche professionali: elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo, giudiziario dell'organizzazione; svolge attività di elevato contenuto tecnico-gestionale con assunzione diretta di responsabilità di risultati; ha autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.
- **FUNZIONARIO GIUDIZIARIO:** nel profilo sono confluiti la figura professione del cancelliere ex posizione economica C1 e C1S. Specifiche professionali: elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; fornisce collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancellerie; svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell'ambito degli uffici di cancelleria.

SECONDA AREA FUNZIONALE

- **CANCELLIERE:** nel profilo sono confluiti la figura processionale del cancelliere, ex posizione economica B3 e B3S. Specifiche professionali: svolge, secondo direttive ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
- **ASSISTENTE GIUDIZIARIO:** nel profilo sono confluiti la figura professionale dell'operatore giudiziario ex posizione economica B2 e B3. Specifiche professionali: svolge sulla base di istruzioni anche a mezzo di strumenti informatici, attività di collaborazione di compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica-amministrativa attribuiti agli specifici profili prevista nella medesima area; attività preparatoria di atti attribuiti ai profili superiori. Dopo almeno un anno di servizio possono essere adibiti all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o dibattimentale con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali.
- **OPERATORE GIUDIZIARIO:** nel profilo sono confluiti la figura professionale dell'operatore giudiziario, ex posizione economica B1, la figura dell'ausiliario, ex posizione economica B1, I alinea. Specifiche professionali: svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, nonché attività d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi informatici; incaricati anche della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; addetto alla chiamata all'udienza.
- **CONDUCENTE DI AUTOMEZZI:** nel profilo sono confluiti la figura professionale dell'ausiliario, ex posizione economica B1, II alinea (già conducente di automezzi speciali). Specifiche professionali:incaricato della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione; può svolgere anche mansioni attribuite all'operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo.

PRIMA AREA FUNZIONALE

- **AUSILIARIO:** nel profilo sono confluiti la figura professionale dell'ausiliario, ex posizione economica A1 e A1S. Specifiche professionali: svolge attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici.; svolge attività di movimentazione dei fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario; attività di fotocopiatura e fascicolazione copie, ritiro e consegna corrispondenza; provvede al ricevimento del pubblico.

I portatori di interesse: gli *stakeholder*

Identificazione degli *stakeholder* del Tribunale

I portatori di interesse del Tribunale di Bari sono in primo luogo i soggetti che nell'ambito del distretto di Bari si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie posizioni giuridiche ma anche chi accede all'ufficio giudiziario per esigenze non direttamente inerenti l'attività dell'ufficio, come ad es. per richiesta di informazioni, ed in generale l'intera cittadinanza in quanto istituzionalmente destinataria del servizio giustizia.

Il concetto di *stakeholder* (portatore di interessi) ha matrice aziendalistica ed è stato teorizzato per la prima volta dallo Stanford Research Institute nel 1963 per indicare tutti coloro che hanno un interesse nell'attività aziendale (da *stake* che significa posta in gioco e *holder* portatore) e senza il cui appoggio un'organizzazione non è in grado di sopravvivere, includendo anche i gruppi non legati da un rapporto economico con l'impresa.

Il termine, comunque, è ormai di uso comune, si lega al concetto di portatori di interessi e non solo di diritti e si contrappone all'espressione *shareholder*, che identifica il possessore delle azioni, vale a dire il portatore di interessi e diritti economici ben precisi.

Nell'ambito pubblico il concetto di *stakeholders* non è meno importante in quanto rappresenta la comunità di soggetti interessati a vario titolo dalle attività dell'ente. In particolare per l'Ufficio Giudiziario gli *stakeholders* sono tutti quei soggetti che con differenti gradi di intensità e frequenza si interfacciano con l'amministrazione giudiziaria instaurando un rapporto di interazione.

È possibile effettuare una segmentazione delle diverse tipologie di portatori di interessi per il Tribunale di Bari classificandoli in base a criteri predefiniti quali possono essere:

- **grado di rilevanza** delle categorie di *stakeholders* per l'Ufficio giudiziario in termini di coinvolgimento diretto nelle attività ordinarie dell'ufficio;
- **continuità del rapporto** e quindi dei flussi di presenza degli *stakeholders* presso l'Ufficio giudiziario.

Con riferimento al primo criterio di differenziazione la distinzione è tra *stakeholders* primari e secondari. Gli *stakeholders* **primari** sono quelli senza la cui continua compartecipazione il Tribunale di Bari non potrebbe sopravvivere come complesso funzionante; tipicamente i magistrati, il personale amministrativo dell'Ufficio, gli stessi uffici giudiziari con cui il Tribunale di Bari si interfaccia, etc.

Possono essere invece definiti *stakeholders* **secondari** quei soggetti che non sono indispensabili al funzionamento del Tribunale di Bari e che non esercitano un'influenza diretta sulle attività dell'Ufficio; vi sono compresi individui o enti che pur non avendo rapporti diretti con il Tribunale di Bari sono comunque influenzati dalle sue attività come ad esempio le generazioni future.

L'immagine del Tribunale come istituzione è legata quindi ai propri interlocutori sociali ed è funzione della qualità dei rapporti con i diversi *stakeholders* con cui esso interagisce attraverso la fornitura dei servizi giudiziari. Conoscere e prevedere i bisogni di cui sono portatori i soggetti che interagiscono con il Tribunale è fondamentale per orientare l'intera attività di front office del Tribunale medesimo.


Un'ulteriore distinzione che può essere effettuata nell'ambito degli *stakeholders* è quella che discrimina in relazione al livello di coinvolgimento dello *stakeholder* rispetto all'amministrazione giudiziaria. Per una organizzazione, lo *stakeholder* è un soggetto consapevole e interessato ad avviare, a sviluppare e a consolidare una relazione su una questione specifica. Può essere invece definito *influyente*, un soggetto che l'organizzazione ritiene comunque rilevante per il raggiungimento dei suoi obiettivi, al punto di sforzarsi di convincerlo a farsi coinvolgere in una relazione, ma non è necessariamente né consapevole né interessato. I *media* ad esempio sono soggetti influenti per l'ufficio giudiziario e sarebbero potenzialmente utili da coinvolgere in merito all'attività del Tribunale ma non rappresentano gli *stakeholder* in senso stretto in quanto solo potenzialmente interessati dall'attività dell'Ufficio giudiziario.

All'interno di questa fondamentale bipartizione si può ancora suddividere tra *Stakeholders* interni, intermedi ed esterni, secondo una valutazione elevata di continuità del rapporto con il Tribunale di Bari (*stakeholder* di primo livello¹) una valutazione media di continuità del rapporto con il Tribunale di Bari (*stakeholder* di secondo livello) o, infine, una valutazione bassa di continuità del rapporto con il Tribunale di Bari (*stakeholder* di terzo livello).

In base a questa definizione una categoria di *stakeholder di primo livello* può rappresentare di fatto un interlocutore o portatore di interessi primario: si pensi agli avvocati o agli altri professionisti (commercialisti, consulenti tecnici, etc.) che entrano in contatto spesso o ripetutamente con l'istituzione; allo stesso modo, si può ipotizzare che *stakeholder* intermedi – si pensi ad un altro ufficio giudiziario – abbiano relazioni con il Tribunale di Bari anche solo una volta nel corso di un lungo periodo. All'interno di questa categorizzazione generale, quindi, è possibile far rientrare ogni singolo portatore di interesse, dall'utente occasionale a quello professionale, dal dipendente all'ente estraneo al "sistema Giustizia".

Di seguito sono brevemente descritti gli *stakeholders* del Tribunale identificati e indicate le iniziative adottate per curare i rapporti con questi soggetti in termini di comunicazione e di definizione del livello di servizio.

¹ La creazione di questa categoria, al cui interno comprendere i magistrati, il personale amministrativo e gli avvocati che, nel loro insieme, costituiscono l'elemento soggettivo dell'organizzazione del Tribunale di Bari, è il frutto di una scelta convenzionale fondata sul criterio della "continuità del rapporto" al fine di rendere più logica la segmentazione degli *stakeholders*.



A titolo puramente illustrativo si riportano alcune delle principali categorie di stakeholder appartenenti a ciascuno dei tre livelli individuati.

Gli stakeholder di primo livello

Magistrati e Personale Amministrativo

Sono le persone che compongono l'Ufficio e che svolgono le attività previste dalla funzione istituzionale dello stesso. Il personale interno costituisce indubbiamente lo *stakeholder* più significativo, in quanto rappresenta esternamente l'Ufficio e testimonia, tramite i comportamenti assunti, la professionalità, la serietà, la reputazione e la credibilità della Pubblica Amministrazione e, in senso ampio, dello Stato. Gli interessi dei collaboratori verso l'organizzazione sono principalmente ricevere un adeguato ed equo

riconoscimento economico per il contributo fornito e i risultati conseguiti, sviluppare un proprio percorso di carriera professionale, essere coinvolti in percorsi formativi adeguati e coerenti con le innovazioni organizzative e gestionali richieste dalla collettività e veder tutelata la propria integrità fisica, culturale e morale, in un ambiente di lavoro che garantisca, soprattutto, il rispetto delle pari opportunità tra le persone.

Il personale interno è composto dai giudici e dal personale amministrativo che opera all'interno dell'organizzazione dell'Ufficio.

Utenti qualificati e non qualificati

Gli utenti costituiscono lo *stakeholder* esterno principale dell'Ufficio, come di qualsiasi Pubblica Amministrazione. Nel caso di un Tribunale, l'utenza si distingue in due categorie principali: l'utenza qualificata, che comprende avvocati e professionisti (quali commercialisti e notai), e l'utenza composta dal cittadino comune che si reca presso l'Ufficio per usufruire del servizio offerto.

Soprattutto nelle recenti pressioni ad avvicinare l'amministrazione pubblica al cittadino e all'utente, l'interesse che essi manifestano è ottenere un servizio efficiente ed efficace e instaurare un rapporto trasparente, basato sulla reciproca fiducia e sulla correttezza e competenza del personale giudiziario e amministrativo.

Gli stakeholder di secondo livello

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha come compito precipuo quello di sovrintendere all'organizzazione dei servizi della giustizia, tra cui organizzare gli uffici giudiziari come tribunali, corti, e servizi afferenti (uffici giudiziari, cancellerie, segreterie, ecc.); sovrintendere ai penitenziari di Stato, sia gestendo i carcerati e le carceri esistenti tramite la Polizia Penitenziaria sia effettuando manutenzione o costruendo nuove strutture; gestire le strutture dei servizi minorili per la giustizia, sia per i minori che versano in particolari problemi (adozioni, perdita della famiglia, affidamenti ecc.), sia per quelli che abbiano compiuto reati (c.d. riformatori minorili); gestire gli archivi notarili, ossia gli uffici ove vengono depositati i testamenti e altri atti dai notai; vigilare sugli ordini e collegi professionali (quali ad es. avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri, geometri, periti, ecc.); amministrare il casellario giudiziale, ossia la banca dati dove sono iscritte tutte le condanne subite; sovrintendere alla cooperazione internazionale in materia civile e penale; istruire le domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica; curare la pubblicazione di tutti gli atti normativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; sovrintendere alle modifiche dei codici civile, penale, di procedura civile e penale.

Gli stakeholder di terzo livello

Collettività

Lo *stakeholder* "collettività" comprende i soggetti o comunque i gruppi sociali che si possono individuare nella comunità e sul territorio di riferimento in cui l'Ufficio opera in base alla legge. Nell'ampio complesso di soggetti che costituiscono la collettività, l'Ufficio del Tribunale di Bari intrattiene rapporti di collaborazione con l'Università e il mondo della ricerca.

Altri stakeholder

Categorie di *stakeholder* di minore importanza per il Tribunale sono rappresentate dai fornitori di beni e servizi e i media.

I fornitori sono coloro che rendono disponibili all'Ufficio i beni ed i servizi indispensabili per lo svolgimento delle sue attività. Il loro interesse consiste principalmente nell'instaurazione di relazioni basate sulla trasparenza dei rapporti e delle condizioni di affidamento delle forniture e sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti.

I media sono tutti gli organi e i mezzi di comunicazione interna ed esterna (stampa e televisione) che diffondono notizie che si riferiscono all'Ufficio e che influiscono sulla sua reputazione e sulla sua immagine di "buona" pubblica amministrazione.

Istituzioni ed Enti Pubblici

Il Tribunale è inserito all'interno di una struttura che lo porta ad avere rapporti assidui con gli altri uffici giudiziari della zona, ossia la Corte d'Appello, la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica, il Giudice di Pace e altri Tribunali contigui.


Con la Procura della Repubblica di Bari vi sono frequenti contatti nella fase pre-dibattimentale, fase nella quale la Procura e la preposta Cancelleria del Tribunale si scambiano le necessarie informazioni per fissare le udienze penali, nelle quali la Procura rappresenta la pubblica accusa, con la presenza di pubblici ministeri togati o onorari che sono parti processuali.

Infine, possono esservi contatti sulla materia giudiziaria sia formali che informali con altri uffici giudiziari del Distretto o dello Stato in materia di notifiche, comunicazioni anche via fax, prove delegate, rogatorie, trasmissione di atti in appello, invio ed eventuali chiarimenti sui fascicoli.

Identificazione delle questioni rilevanti per gli stakeholder

Le *performance* del Tribunale di Bari nel rapportarsi alle categorie di *stakeholders* identificati nel precedente paragrafo sono state rappresentate nel presente Bilancio per aree tipiche di responsabilità sociale; in particolare, gli elementi di percezione raccolti sulla performance dell'Ufficio riguardano quattro aree fondamentali: (1) l'attività dell'Ufficio, (2) la performance economica, (3) la performance sociale e (4) la performance ambientale. Nell'ambito delle suddette aree, le tematiche trattate dal presente Bilancio Sociale sono state scelte in base al criterio di materialità, ovvero di significatività degli argomenti per l'Ufficio e per i suoi *stakeholder*. Durante l'analisi per selezionare quali temi includere nel documento, infatti, sono stati presi in considerazione i temi di responsabilità sociale trattati da primari istituti di ricerca e frequentemente toccati dai media nazionali ed internazionali; successivamente, gli stessi sono stati selezionati per la loro capacità di riflettere gli impatti economici, sociali e ambientali dell'organizzazione e in base alla loro potenziale influenza sulle principali categorie di *stakeholder* individuate.

Di seguito è rappresentata la matrice di materialità dei contenuti trattati nel seguito del Bilancio, con il posizionamento degli argomenti rispetto a due dimensioni: la rilevanza per gli stakeholder e la significatività per l'Ufficio.



ATTIVITA' DEL TRIBUNALE



Le attività del Tribunale

Nei successivi paragrafi vengono analizzati i procedimenti civili e penali nel loro composizione numerica e nella loro tipologia e sono riportati indicatori che illustrano i risultati dell'attività dell'Ufficio in termini di definizione dei procedimenti aperti (quantità e tempistiche) e di provvedimenti emessi.

I procedimenti civili

L'analisi delle attività dell'ufficio è cruciale al fine di valutare gli impatti delle scelte organizzative e di impiego del personale, in termini di produttività. A supporto dell'analisi sono state sviluppati una serie di grafici e di tabelle che renderanno più immediato ed agevole la comprensione del funzionamento dell'apparato amministrativo del Tribunale di Bari.

Le attività giudiziarie afferenti il **settore civile** possono essere distinte in attività relative al contenzioso ordinario e attività relative alla volontaria giurisdizione.

Il settore del contenzioso ordinario riguarda le controversie che vedono contrapposte due o più parti. Esse vengono generalmente avviate con un atto di citazione e, dopo una serie di udienze necessarie ad istruire il processo, sfoceranno in un provvedimento definitivo: la sentenza. Le parti, nella normalità dei casi, devono essere assistite da un difensore abilitato al patrocinio innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria. Appartiene a questo genere un notevole numero di procedimenti, regolati dal rito processuale cd. ordinario, ovvero da riti processuali cd. speciali. Le variazioni, rispetto al tema sopra descritto, possono riguardare gli atti introduttivi (ricorso invece che citazione), la durata del procedimento e il numero di udienze, il tipo di provvedimento che lo definisce (ordinanza o decreto, invece che la sentenza). Vi sono anche procedimenti caratterizzati dalla presenza di una sola parte (decreto ingiuntivo), o dalla semplice eventualità di opposizione da parte del contro interessato (es. convalide di licenza o sfratto).

Esistono pertanto diversità strutturali tra i vari procedimenti in funzione della complessità o della specificità delle singole situazioni e pertanto anche lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria a sostegno di quella giurisdizionale risulta estremamente variabile. In questo contesto, la finalità del *Bilancio Sociale* è esplicitare logiche di funzionamento dell'Ufficio giudiziario fin ad oggi non immediatamente evidenti al pubblico e fornire le chiavi di lettura al fine di una corretta interpretazione dei dati ivi contenuti.

Sul fronte amministrativo infatti è possibile individuare modalità organizzative adottate dall'ufficio non esclusivamente a supporto dell'attività prettamente riservata al giudice, che caratterizza lo svolgimento del processo "tipo", ma anche in relazione alla gestione del rapporto con l'utenza o alle attività di back office o ancora puramente di coordinamento delle risorse all'interno dell'Ufficio.

Il primo contatto tra l'utenza e l'ufficio avviene al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento. Questo adempimento richiede un controllo amministrativo ad parte del

personale di cancelleria estremamente attento e professionale, in quanto denso di conseguenze sul piano sia processuale che fiscale. Viene esatto – qualora il procedimento non ne sia esente - il contributo unificato; si controlla il contenuto formale degli atti e dei documenti depositati, e si forma un fascicolo d'ufficio recante un numero progressivo annuale, inserito anche nei registri informatizzati, mediante compilazione di una maschera riassuntiva. Possibilmente in giornata, e comunque quanto prima, il fascicolo viene inviato al Presidente della sezione civile per l'assegnazione al giudice, secondo lo schema tabellare in vigore presso il Tribunale di Bari. Formulata la designazione del giudice istruttore (nelle cause collegiali) o del giudice unico (in quelle monocratiche), e dopo lo scarico informatico del provvedimento di designazione, il fascicolo è trasmesso al giudice per le decisioni in ordine ad istanze provvisorie, o per l'eventuale differimento della data di udienza, come previsto dal codice di rito. Ad ogni passo il fascicolo è costantemente monitorato in via informatica, ma deve anche viaggiare fisicamente tra le cancellerie e gli uffici dei giudici. La gestione informatica del fascicolo non è attualmente perseguibile in termini di eliminazione totale della carta. Con l'introduzione e la messa a regime del PCT (Processo civile telematico), l'obiettivo su menzionato potrà essere perseguito.

Nel frattempo il Tribunale di Bari si è impegnato in una serie d'iniziative per attivare flussi di atti dematerializzati attraverso l'adozione di soluzioni organizzative e informatiche che, pur non eliminando del tutto l'impiego del cartaceo, ne limitano gli impatti sulle risorse dell'Ufficio. A tal proposito è necessario menzionare la soluzione attivata dal Tribunale di Bari di acquisizione e trasmissione degli atti depositati presso lo Sportello Polifunzionale in formato digitale. L'adozione di questo strumento è stata validata attraverso la firma di un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Bari al fine di renderla effettiva nell'immediato.

Con riferimento all'iter processuale, ogni adempimento successivo all'iscrizione a ruolo genera nuove attività di cancelleria: la costituzione delle controparti, le istanze in attesa della prima udienza, i successivi depositi di memorie e documenti, i provvedimenti giudiziari. Il fascicolo dovrà essere tenuto in costante ordine, in osservanza delle regole previste dal codice di rito, e trasmesso tempestivamente al giudice. Vi è poi tutta una serie di adempimenti preparatori che accompagnano ogni passo: si tratta dell'attività di comunicazione dei provvedimenti giudiziari, delle certificazioni di cancelleria sui depositi, dell'estrazione e della consegna di copie. Infine, ed a contorno, una continua richiesta ed evasione di informazioni alle parti, agli ausiliari del giudice ed al giudice stesso.

L'attività del personale di cancelleria a supporto della fase istruttoria e in ogni momento in cui essa si articola risulta particolarmente gravosa e spesso impedisce di svolgere altre compiti di gestione del back office o di razionalizzazione degli spazi. Si pensi ad esempio alla complessa attività di sistemazione dei fascicoli in vista delle successive udienze, alla raccolta dei provvedimenti, ai controlli contabili e fiscali: incombenze spesso non soddisfatte nell'immediato dal personale addetto e che generano colli di bottiglia nei flussi di lavoro.

La fase terminale del processo si caratterizza con il deposito del provvedimento che lo definisce. In questo caso l'attività di cancelleria prevede gli adempimenti di certificazione del deposito della sentenza, di comunicazione del dispositivo, di pubblicazione, di invio all'ufficio del registro, di esazione dei tributi, di rilascio delle copie, di passaggio del fascicolo all'archivio o trasmissione al giudice del gravame, etc.

Il settore della volontaria giurisdizione si caratterizza per una maggiore disomogeneità rispetto a quello del contenzioso ma anche per una maggiore semplificazione. Il legislatore, infatti, ha inteso conferire alla trattazione dei procedimenti di questa materia un carattere d'immediatezza per rispondere all'esigenza di celerità nella definizione della vicenda, anche se la complessità e l'importanza delle questioni talora meriterebbero il medesimo procedimento strutturato del rito ordinario.

Le materie che generalmente sono trattate in sede di volontaria giurisdizione attengono a questioni cd. di *status*, e cioè diritti della persona (amministrazioni di sostegno, tutele, interdizioni, protezione internazionale), o di famiglia (separazioni e divorzi non contenziosi), o rapporti di carattere successorio (eredità giacenti, certificati di eredità). Risulta particolarmente complesso individuare categorie ben distinte e limitate delle competenze che rientrano nella materia della volontaria giurisdizione. Sono generalmente inferiori sia la durata dei procedimenti (con l'eccezione di quelli di tutela dei soggetti deboli), sia il numero degli adempimenti di comunicazione e copia degli atti.

L'approccio più indicato nel trattare la materia della volontaria giurisdizione è quello di riferirsi ai temi più rilevanti di quest'ambito senza entrare nel dettaglio delle singole tipologie di competenze e di procedimenti.

In primo luogo è importante premettere che nei procedimenti di volontaria giurisdizione è generalmente consentito l'accesso alla giustizia senza il tramite della difesa tecnica e quindi direttamente da parte del singolo cittadino. Ciò determina, ovviamente, una maggiore richiesta d'informazioni da parte dell'utente, professionalmente non esperto e spesso direttamente coinvolto dalla vicenda che intende sottoporre all'attenzione dell'ufficio. Diviene pertanto estremamente delicata la funzione di front-office a cui è necessario dedicare risorse importanti e attenzione per le istanze provenienti dall'utente non qualificato. Il contatto con il pubblico costituisce il primo ed essenziale momento di esposizione dell'ufficio, in quanto l'accoglimento e l'indirizzamento determinano una immediata sensazione positiva o negativa che finirà per influenzare il giudizio dell'utente sul funzionamento dell'apparato.

Non a caso la volontaria giurisdizione è spesso l'ambito ideale, vista la complessità organizzativa che caratterizza gli uffici addetti alla gestione del pubblico, per studiare modelli organizzativi alternativi e introdurre strumenti più performanti per il rilascio di informazioni e di modulistica per le istanze dei cittadini. L'introduzione di strumenti di comunicazione standardizzati o informatizzati unitamente ad una gestione attenta dei contenuti del sito del Tribunale di Bari rappresentano elementi cruciali per razionalizzare le attività di cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Attualmente, i compiti di front-office dei diversi sportelli sono quelli di ricezione, indirizzamento ed informazione in ordine alla presentazione delle istanze, al corredo documentale, ai tempi di lavoro, ai possibili sviluppi, ed agli adempimenti successivi. Il back-office coinvolge il personale in compiti di fatto corrispondenti a quelli dei colleghi addetti al contenzioso ordinario, anche se caratterizzati da maggiore snellezza e rapidità di evasione. Anche qui esiste dunque una fase d'iscrizione a ruolo del procedimento e di designazione del giudice che, a differenza di quanto accade nel contenzioso ordinario, è sovente chiamato ad adottare i provvedimenti fin dal primo momento in cui riceve il fascicolo. In taluni casi non è neanche richiesta un'attività di udienza in senso tecnico, e comunque le modalità di comunicazione o convocazione sono più immediate e meno formali. Per contro, gli interlocutori non sono rappresentati da un'unica categoria di professionisti, facilmente rintracciabili e quotidianamente presenti in tribunale, ma dalla collettività degli utenti, da stranieri o soggetti bisognosi di protezione, da amministrazioni territoriali e non, spesso lontane dal luogo di esercizio della giurisdizione. Ciò impone l'adozione di modalità operative estremamente flessibili e tarate sulla specificità dell'utente che istruisce il procedimento, e nello stesso tempo di disporre di un'organizzazione collaudata in termini di tempestiva evasione delle richieste e di indirizzamento verso gli uffici competenti.

Esistono infine numerosi adempimenti amministrativi non strettamente collegati ai procedimenti giurisdizionali, che impegnano diffusamente il personale su materie diverse. Si possono ad esempio rammentare gli atti di identificazione delle parti nelle accettazioni e rinuncia ad eredità, e nell'accettazione di incarichi quali quello di esecutore testamentario; vi sono poi gli atti notori, le dichiarazioni sostitutive, le asseverazioni di perizie o di traduzioni.

La **materia lavoristica** è affidata alla competenza di giudici esclusivamente addetti a questo settore, e con ausilio di uffici di cancelleria dedicati. Il procedimento del lavoro è caratterizzato da particolare celerità e da un potenziamento dei poteri d'indagine del giudice, in considerazione del fatto che il lavoratore è in genere la parte debole del processo. I compiti e le funzioni sono pressappoco quelli delle cancellerie del contenzioso ordinario, ma sono trattati anche procedimenti assimilabili anche a quelli di volontaria giurisdizione.

Molto complessa è poi la materia delle **esecuzioni civili**, fase che segue di solito il giudizio contenzioso ed è finalizzata a consentire, a chi sia risultato vittorioso in un giudizio, di vedere concretamente soddisfatte le proprie ragioni, sia che si tratti di ottenere un importo in denaro, sia che si tratti di costringere l'altra parte a fare o non fare qualcosa.

I procedimenti possono essere suddivisi in esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, cioè presso eventuali debitori del debitore (per lo più banche o datori di lavoro). I procedimenti iniziano dopo che il creditore abbia notificato al debitore, per il tramite dell'ufficiale giudiziario, un atto stragiudiziale chiamato pignoramento, manifestando così la volontà di procedere in via esecutiva. Al deposito di tale atto si effettua un'iscrizione

del procedimento nel ruolo delle esecuzioni e si avvia la procedura che, su impulso del creditore, passerà per le fasi dell'istanza di vendita dei beni pignorati, della nomina di un consulente per apprezzare il valore dei beni, della procedura di vendita all'asta. Quest'ultima fase, anche in ragione delle recenti modifiche normative, è pressoché integralmente delegata a professionisti privati, sotto la vigilanza del Tribunale di Bari. Quindi viene disposto il riparto del ricavato delle vendite tra i creditori che hanno proposto il procedimento e quelli che siano intervenuti successivamente nel procedimento stesso; infine vi è la chiusura della procedura. All'interno di questo schema ordinario vi è ovviamente una pluralità di istanze ed accadimenti, in ordine ai quali sono tempestivamente chiamati ad intervenire il giudice dell'esecuzione ed il personale amministrativo, su cui ricadono notevoli responsabilità. Si possono poi aprire anche fasi di vero e proprio giudizio contenzioso su questioni relative alla procedura esecutiva (natura dei beni pignorati, loro appartenenza, contestazioni del credito che non siano già state risolte o assorbite dal titolo giudiziale in forza del quale è stata avviata l'esecuzione): si tratta delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Rientrano nelle attività di cancelleria anche le incombenze concernenti il rilascio di certificati che servono a verificare la sussistenza o meno di procedure esecutive a carico di persone fisiche o soggetti giuridici impersonali, e quindi verificare il loro stato patrimoniale (solitamente vengono richiesti dagli istituti di credito per procedere a stipulazioni di mutui o finanziamenti). L'intera gamma di adempimenti sta per essere rivisitata a seguito dell'informatizzazione dei registri.

La **cancelleria dei fallimenti** e delle procedure concorsuali svolge attività in parte assimilabili a quelle della cancelleria delle esecuzioni e caratterizzate da una notevole delicatezza, in ragione dell'esigenza di coniugare riservatezza e al tempo stesso trasparenza nella gestione del procedimento.

Le attività del settore civile

Si rappresenta di seguito l'andamento complessivo dei procedimenti civili del Tribunale di Bari attraverso il numero totale di procedimenti gestiti nei diversi anni, distinti per tipologia e calcolati come somma tra i pendenti all'inizio del periodo e i sopravvenuti nell'anno. Si rappresentano inoltre anche le variazioni dei procedimenti relativi agli ultimi tre anni solari (2010-2009-2008).


PROCEDIMENTI CIVILI DISTINTI PER TIPOLOGIA - pendenti iniziali relativi a ciascun anno (a)	2010	2009	2008
Contenzioso civile	32.723	33.747	33.765
Volontaria Giurisdizione	5.394	4.084	2.952
Lavoro	80.853	92.580	102.034
Esecuzioni mobiliari	4.089	4.276	4.746
Esecuzioni immobiliari	2.980	3.307	8.005
Fallimenti	2.916	2.763	2.861
Pendenti iniziali totali	128.955	140.757	154.363

PROCEDIMENTI CIVILI DISTINTI PER TIPOLOGIA - sopravvenuti relativi a ciascun anno (b)	2010	2009	2008
Contenzioso civile	21.084	21.734	20.792
Volontaria Giurisdizione	3.562	5.179	4.400
Lavoro	19.928	23.425	24.586
Esecuzioni mobiliari	1.079	1.027	1.016
Esecuzioni immobiliari	5.621	4.449	4.194
Fallimenti	820	847	611
Sopravvenuti totali	52.094	56.661	55.599

PROCEDIMENTI CIVILI DISTINTI PER TIPOLOGIA - somma tra pendenti iniziali e sopravvenuti relativi in ciascun anno (a + b)	2010	2009	2008
Contenzioso civile	53.807	55.481	54.557
Volontaria Giurisdizione	8.956	9.263	7.352
Lavoro	100.781	116.005	126.620
Esecuzioni mobiliari	5.168	5.303	5.762
Esecuzioni immobiliari	8.601	7.756	12.199
Fallimenti	3.736	3.610	3.472
Procedimenti totali	181.049	197.418	209.962

Il numero totale dei procedimenti civili ha evidenziato una consistente flessione (-14%) sul triennio considerato, dovuto in buona parte alla crescente diminuzione delle cause di lavoro (-20%).

Andamento dei procedimenti civili




L'andamento dei flussi evidenzia come globalmente il numero dei procedimenti è in flessione considerando ciascuno degli aggregati rappresentati ed in costante diminuzione a partire già dall'anno 2008. Il dato significativo è la considerevole diminuzione dei

definiti (-11% sul triennio) se correlato con la flessione meno accentuata dei sopravvenuti (-6%). Ciò conferma che il Tribunale di Bari vede rallentare il ritmo di crescita delle proprie attività ma ancor più la velocità di smaltimento dei procedimenti.


Il tasso di definizione dei procedimenti rappresenta il rapporto tra i procedimenti definiti nell'anno e i sopravvenuti del medesimo periodo di riferimento. Dall'analisi del **tasso di definizione dei procedimenti** civili del Tribunale di Bari emergono due elementi di attenzione fondamentali: in primo luogo rimane confermato un trend di stabilità complessivo (Contenzioso civile, Lavoro, Esecuzioni immobiliari le sezioni caratterizzate da maggiore uniformità) con una media del settore civile che si attesta sul 120%. In secondo luogo appaiono significativi i tassi di definizione dei procedimenti relativi ad alcune sezioni, in particolare Volontaria Giurisdizione e Fallimenti, in discreta crescita, ed Esecuzioni mobiliari, in forte flessione.

Tasso di definizione dei procedimenti civili distinti per tipologia (%)	2010	2009	2008
Contenzioso civile	102%	105%	100%
Volontaria Giurisdizione	111%	75%	74%
Lavoro	157%	150%	138%
Esecuzioni mobiliari	49%	107%	212%
Esecuzioni immobiliari	104%	118%	146%
Fallimenti	154%	82%	116%
Totale procedimenti civili	119%	121%	125%



Il totale provvedimenti emessi dal Tribunale di Bari evidenzia un trend di crescita sul triennio pari a circa il 15%, grazie all'aumento significativo dei provvedimenti emessi nel


2010 per “altri motivi” (né accolti, né rigettati, +60%) rispetto al 2008. Si registra in controtendenza una diminuzione marcata dei provvedimenti rigettati, in calo costante dal 2008. I provvedimenti appartenenti alla categoria “accolti”, che rappresentano oltre il 60% del totale provvedimenti, crescono ad un tasso del 15% sull’intero triennio.



L’attività di udienza del Tribunale di Bari risulta complessivamente in aumento (+15%) rispetto al 2008, passando da 3.465 udienze civili svolte nel 2008 alle 3.979 del 2010. In realtà il trend positivo è giustificato dalla performance nel biennio 2009-2010 (+19%), in particolare per le udienze istruttorie (+19%) e collegiali (+58%). L’andamento delle udienze presidenziali è risultato sostanzialmente stabile nel triennio.

Udienze	2010	2009	2008
Istruttorie	3.187	2.675	2.743
Collegiali	430	272	362
Presidenziali	362	399	360
Totale	3.979	3.346	3.465


Il Tribunale di Bari ha visto nel triennio una diminuzione prossima al 23% nel numero di sentenze civili pubblicate. Tale effetto è riconducibile principalmente alla riduzione delle sentenze monocratiche, che sono passate nel periodo in esame da 26.877 a 20.317 (-24%).



È possibile notare che è ormai consolidato un risultato positivo in termini di pubblicazione delle sentenze: per le collegiali il numero delle sentenze pubblicate oltre i 60 giorni è nullo mentre per le monocratiche il numero di sentenze pubblicate oltre i 30 giorni risulta pari ad una percentuale molto esigua (2,2%).

Tempi di consegna delle sentenze	2010	2009	2008
Collegiali	1436	1.654	1.405
entro 60 giorni	1.246	1.567	1.282
Tra 61 e 120 giorni	142	63	94
oltre i 120 giorni	48	24	29
Monocratiche	20.070	27.693	26.896
entro 30 giorni	15.999	19.740	17.196
Tra 31 e 60 giorni	1.323	3.085	4.563
oltre i 60 giorni	2.748	4.868	5.137
Tempi di pubblicazione delle sentenze	2010	2009	2008
Collegiali	1.385	1.656	1.404
entro 60 giorni	1.385	1.656	1.404
Tra 61 e 120 giorni	0	0	0
oltre i 120 giorni	0	0	0
Monocratiche	20.317	27.923	26.876
entro 30 giorni	19.864	27.507	26.401
tra 31 e 60 giorni	361	352	402
oltre i 60 giorni	92	64	73

La durata media dei procedimenti civili definiti con sentenza è abbastanza stabile nell'ultimo biennio, passando infatti da 4,67 nel 2009 a 4,50 nel 2010. In media sono necessari 4,5 anni per arrivare a sentenza. Questa evidenza è stata sintetizzata rilevando il numero di sentenze pubblicate per anno di iscrizione del procedimento e calcolando una durata media ponderata dei procedimenti medesimi.



Focus: le attività di esecuzione mobiliare e immobiliare


I procedimenti per esecuzioni mobiliari sono stati 3.756 nell'anno 2010, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (+14% sull'orizzonte del triennio). La voce estinzioni in valore assoluto registra una marcata diminuzione (-69%), mentre il tempo medio in giorni intercorso tra il pignoramento e la definizione evidenzia una performance particolarmente positiva (-51% rispetto al 2008).

ESECUZIONI MOBILIARI	2010	2009	2008
n. esecuzioni	3.756	2.980	3.307
n. depositi istanze di vendita	5.621	4.449	4.194
n. distribuzioni	-	-	-
n. estinzioni	2.735	4.776	8.892
n. assegnazioni presso terzi	0	505	1.168
tempo medio intercorso tra il pignoramento e la definizione (giorni)	191	321	386

Per quanto concerne le esecuzioni immobiliari, è necessario rilevare che il numero di procedimenti è rimasto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti (-5% sul dato del 2008). L'evidenza da segnalare è la flessione nel numero di estinzioni (-24% rispetto al 2008) e la notevole compressione del tempo medio espresso in giorni intercorsi tra il pignoramento e la distribuzione/estinzione (-50% sul triennio).

ESECUZIONI IMMOBILIARI	2010	2009	2008
n. esecuzioni	4.044	4.089	4.276
n. depositi istanze di vendita	1.079	1.027	1.016
n. distribuzioni	195	181	223
n. estinzioni	1.124	1.214	1.486
tempo medio intercorso tra il pignoramento e la distribuzione/estinzione	206	333	411

Tempo medio di definizione dei procedimenti



I procedimenti penali

Il **settore penale** del Tribunale di Bari ha per oggetto i processi nei confronti di soggetti che hanno violato la legge penale, determinando la reazione dello Stato per la repressione delle loro condotte contravvenzionali o delittuose. A seguito della riforma del 1988 e del passaggio dal rito cd. inquisitorio a quello cd. accusatorio, con l'entrata in vigore del Codice Vassalli, si è realizzato un profondo mutamento nell'ambito del processo penale, che ha inciso in modo epocale sulle strutture giudiziarie, con la costituzione di nuovi uffici di magistrati e di personale amministrativo; in seguito, con la soppressione degli uffici di Pretura, si sono concentrati gli uffici penali inquirenti e giudicanti.

L'estensione di un effettivo controllo da parte di un giudice terzo e imparziale sulle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale ha determinato, come logico corollario, la creazione di un ufficio specifico, quello del giudice per le indagini preliminari, le cui competenze si estendono lungo tutto l'arco della fase istruttoria, a garanzia dei diritti dell'indagato, e fino all'udienza preliminare nella quale si decide sulla richiesta del P.M. di rinviare a giudizio l'indagato stesso, che verrà se del caso ad acquisire la diversa qualità di imputato. La **cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari** (G.I.P.) è quindi punto d'intersezione di notevoli scambi di documenti tra la Procura e il G.I.P., nonché i difensori degli indagati, la cui mole risulta a volte eccezionalmente ampia, tanto da richiedere che molte ore di lavoro siano dedicate esclusivamente alla fotocopiatura ed alla rilegatura dei fascicoli.

L'esigenza di un rigoroso rispetto dei termini e delle forme, a pena d'invalidità delle stesse indagini e - quindi - del futuro processo, trovava riscontro in una dotazione organica che sulla carta, inizialmente, era ben proporzionata. Tuttavia con il blocco delle assunzioni, e la naturale quiescenza del personale, si assiste ad un progressivo svuotamento anche di questi fondamentali uffici: si lavora in emergenza continua, con tempi contingentati per il compimento di adempimenti di eccezionale rilevanza, la cui cattiva esecuzione può determinare conseguenze che spesso finiscono sulle pagine dei quotidiani. Oltre a gestire le incombenze connesse allo svolgimento della indagini, la cancelleria sostiene la fase del passaggio verso il vero e proprio processo, e quindi la cd. udienza preliminare. Si tratta di un momento cruciale nel quale - dinanzi ad un giudice terzo e imparziale diverso da quello che ha seguito le indagini preliminari - accusa e difesa hanno la possibilità di confrontarsi sulla fondatezza dell'imputazione formulata nei confronti di chi è stato assoggettato all'azione penale. L'esito può essere quello del rinvio a giudizio, quello dell'accesso ai riti alternativi dell'abbreviato o del patteggiamento, o quello assolutorio.

Questa parte di attività, che culmina in un giudizio, è quindi simile a quella che in modo più articolato e complesso viene ad essere disimpegnata dalla **cancelleria del dibattimento**. Quest'ultimo ufficio sostiene il carico dello svolgimento del processo che, normalmente, si dipana attraverso diverse udienze, a seconda del numero degli imputati

e della complessità delle imputazioni. Gli adempimenti sono quelli di assistenza del giudice in udienza, ma soprattutto quelli di front-office e di back-office. I primi sono diretti ad un nucleo di utenti per lo più professionale, con ingente mole di movimentazione dei fascicoli, copiatura, ricezione, inoltro e conservazione di atti. Nel back-office si svolge tutta l'intensa lavorazione dei fascicoli in partenza verso l'udienza o di ritorno da essa, con il disimpegno delle notificazioni o delle comunicazioni, l'evasione dei provvedimenti resi in udienza dal giudice, e l'aggiornamento ed il controllo del contenuto del fascicolo. A differenza che nel processo civile, in cui le parti possono richiedere di accedere ai loro fascicoli che compongono quello dell'ufficio, nel processo penale è richiesta una costante intermediazione del personale per consentire l'accesso agli atti, in quanto l'oggetto del processo non è nella disponibilità delle parti. Altro ufficio caratterizzato da peculiare funzione è quello della **cancelleria del riesame**, presso la quale vengono presentate le istanze di riesame delle misure cautelari personali e reali; i serrati ritmi lavorativi, dovuti alla necessità di rispettare termini di decadenza al cui decorso conseguirebbe la cessazione della misura, rappresentano una costante nel lavoro del personale amministrativo, insieme all'ordinaria enorme mole di documenti che devono essere fotocopiati per consentire la cd. *discovery* da parte dei difensori. Molto delicata è altresì la fase della notificazione degli avvisi di udienza e degli ordini di traduzione dei detenuti: un errore potrebbe pregiudicare il procedimento. Infine, come per il civile, anche nel settore penale, sia pure con le dovute differenze di finalità e funzionamento, esiste una **cancelleria delle esecuzioni**, che cura la redazione delle schede ed il recupero delle spese di giustizia, oltre al rilascio di copie delle sentenze irrevocabili ed all'archiviazione dei fascicoli.

GLOSSARIO

Giudice per le Indagini Preliminari – G.I.P.

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria pongono in atto le indagini preliminari, fase procedimentale in cui si raccolgono le fonti di prova. Poiché costoro sono soggetti tendenzialmente antagonisti della persona indagata, il codice ha previsto che ogni volta in cui è necessario compiere atti che comprimono la libertà dell'individuo o che in ogni caso decidono della sua sorte, questi siano adottati da un giudice (G.I.P.), terzo tra le parti in causa. Sicché il G.I.P. svolge una funzione di controllo del rispetto delle norme da parte del P.M. e della PG. Può dirsi, in sostanza, che il G.I.P. nel processo penale svolge compiti di garanzia dei diritti del cittadino sottoposto ad indagini da parte del P.M. e tutela l'effettività del contraddittorio controllando l'attività dell'accusa. Al G.I.P. il rappresentante dell'accusa dovrà richiedere i provvedimenti cautelari personali o reali (c.d. misure cautelari), l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti, la convalida del fermo e dell'arresto. Al G.I.P. spetta valutare la richiesta di archiviazione e di rinvio a giudizio; inoltre, dinnanzi a lui possono essere celebrati alcuni procedimenti speciali (rito abbreviato, patteggiamento, decreto penale). Infine è competente per l'incidente probatorio.


Giudice per l'Udienza Preliminare – G.U.P.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare (detto GUP), nel corso dell'udienza preliminare, decide sulla richiesta del pubblico ministero sul rinvio a giudizio dell'indagato.


Le attività del settore penale

L'andamento dei procedimenti del settore penale del Tribunale di Bari evidenzia una flessione generalizzata dei flussi. In particolare i sopravvenuti presentano un trend di crescita negativo sul triennio con una performance del -13%, ancora più marcato se si considera l'ultimo biennio 2009-2010 (-17%). I definiti rallentano in misura anche maggiore (-23% nel triennio) il che implica che lo stock di procedimenti rimane sostanzialmente stabile.

PROCEDIMENTI PENALI – Penale dibattimentale + GIP GUP	2010	2009	2008
Pendenti all'inizio del periodo	15.278	14.982	19.275
Sopravvenuti	37.408	44.925	43.127
Definiti	36.405	44.618	47.391
Pendenti alla fine del periodo	16.307	15.289	14.982
Variazione procedimenti (n)	1.029	307	-4.293
Variazione procedimenti (%)	7%	2%	-22%
Tasso di definizione (Definiti/sopravvenuti)	97%	99%	110%



La tendenza illustrata sopra trova conferma nella progressiva diminuzione del tasso di definizione dei procedimenti nel settore penale che si attesta mediamente nell'ultimo biennio al di sotto del 100%. Il tasso di definizione dei procedimenti si definisce come il rapporto tra il numero dei procedimenti definiti e quello dei sopravvenuti nel periodo di riferimento.



PROCEDIMENTI PENALI – composizione collegiale	2010	2009	2008
Procedimenti totali	1.146	1.076	1.002
Pendenti all'inizio del periodo	325	281	217
Sopravvenuti	233	257	280
Definiti	194	211	224
Pendenti alla fine del periodo	394	327	281
Procedimenti esauriti sul totale	16,9%	19,6%	22,4%
Procedimenti esauriti sul totale sopravvenuti	83,3%	82,1%	80,0%
Variazione dei pendenti (differenza tra inizio e fine anno)	21,2%	16,4%	29,5%

L'andamento dei procedimenti in composizione monocratica rivela un incremento significativo dei pendenti (+21,2%) grazie soprattutto alla definizione di un minor numero di procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti. Il rapporto tra procedimenti esauriti e totale sopravvenuti è pari infatti a 83,3% nel 2010, ben al di sotto della soglia di parità del 100%. In controtendenza, i procedimenti definiti perdono terreno in valore assoluto passando dai 224 dell'anno 2008 ai 211 del 2009 poi, per arrivare a 194 nel 2010.

PROCEDIMENTI PENALI - composizione monocratica	2010	2009	2008
Procedimenti totali	9.502	7.704	7.767
Pendenti all'inizio del periodo	1.899	1.422	1.507
Sopravvenuti	2.854	2.430	2.395
Definiti	2.158	1.944	2.443
Pendenti alla fine del periodo	2.561	1.908	1.422
Procedimenti esauriti sul totale	22,7%	25,2%	31,5%
Procedimenti esauriti sul totale sopravvenuti	75,6%	80,0%	102,0%
Variazione dei pendenti (differenza tra inizio e fine anno)	36,4%	34,2%	-5,6%

Anche i procedimenti in composizione collegiale evidenziano un "magazzino pendenti" in aumento (+36,4%) nell'ultimo anno grazie anche in questo caso alla definizione di un numero di procedimenti minore rispetto a quelli sopravvenuti (75,6% il tasso esauriti sul totale sopravvenuti).

RENDICONTO ECONOMICO



Le risorse economiche

La seconda sezione del Bilancio sociale riguarda la rappresentazione delle spese e delle entrate del Tribunale di Bari, la cui ricostruzione richiede un'attività di approfondimento e di intervista diretta presso i soggetti detentori delle informazioni relative.

Nell'individuazione delle voci di spesa di un tribunale fondamentale importanza deve essere attribuita alla distinzione tra i costi in termini di competenza e di cassa. Un Bilancio Sociale inteso come rendicontazione delle movimentazioni sottese alle attività dell'ufficio giudiziario deve contenere le spese per competenza decifrando fenomeni di liquidazione delle spese effettuate da altri soggetti (Comune di Bari, Ministero della Giustizia, Corte d'Appello competente nel distretto, etc.).

Il funzionamento dell'ufficio giudiziario, per la maggior parte dei costi necessari alla sua attività, viene garantito da fondi esterni erogati direttamente dal Ministero della Giustizia o per via indiretta tramite soggetti terzi, ad esempio i costi di mantenimento del Palazzo di Giustizia sono anticipati dal Comune di Bari, i costi del personale amministrativo e giurisdizionale sono erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre le spese di hardware e software sono gestite dal CISIA Distrettuale. Il Tribunale paga le spese legate al funzionamento dell'Ufficio quali i fotocopiatori, le spedizioni postali diverse dalle spese per notifiche, gli automezzi, con i fondi conferiti dal Ministero.

L'Ufficio Giudiziario oltre a generare costi rappresenta al tempo stesso un significativo centro di ricavo assicurando allo Stato entrate a fronte dei servizi erogati. Oltre al Contributo Unificato, è previsto il pagamento, salvo le esenzioni di legge previste per le cause iscritte presso alcune sezioni (lavoro ad es.), di diversi servizi quali, ad esempio, il rilascio di copie durante l'esplicarsi dei procedimenti. Il Tribunale provvede anche all'avvio del processo di recupero dei crediti in primo grado per tutti i procedimenti passati in giudicato presso di sé e in secondo grado per alcuni procedimenti avviati presso il giudice di pace.

Nelle sezioni seguenti saranno approfondite le principali voci di costo e di ricavo del rendiconto economico del Tribunale di Bari al fine di fornire una visione quanto più chiara ed esaustiva dei principali fenomeni economici.

Spese di Giustizia

Le spese di giustizia del Tribunale di Bari comprendono tutte quelle spese strettamente connesse allo svolgimento dei processi penali e civili e connaturate alla realtà operativa dell'ufficio giudiziario, riguardando le voci di costo che si formano in base ai diversi eventi previsti dall'iter processuale.

Le spese di giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, riguardano, nell'ambito del Tribunale, le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, le spese per testimonianze, le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d'Assise.

Le spese del processo civile e penale, come previsto dall'art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

Una fondamentale distinzione che è possibile introdurre riguarda la possibilità che queste spese diventino elementi passivi della situazione economica del Tribunale, oppure possano essere effettivamente recuperate a conclusione della fase istruttoria. Secondo tale prospettiva distingueremo le spese afferenti il patrocinio a spese dello stato dalle altre spese anticipate.

Le spese registrate sul modulo 1/A/SG sono articolate per competenza in quanto si riferiscono all'anno in cui sono stati emessi i relativi mandati di pagamento. Con riferimento alla fase della liquidazione, generalmente gli ordini di pagamento relativi alle spese di competenza dell'anno in corso sono pagati entro l'anno successivo.

I dati presentati all'interno delle tabelle seguenti si riferiscono pertanto agli anni in cui sono maturate.

SPESE DI GIUSTIZIA (euro)	Anno 2010	Anno 2009	Anno 2008
- SPESE			
viaggio	33.012,32	12.713,65	17.434,36
sostenute per lo svolgimento dell'incarico	53.029,53	16.857,15	70.288,47
- da ausiliari	52.120,24	15.560,27	67.510,55
- da difensori	909,29	1.296,88	2.777,92
- da investigatori privati	-	-	-
- da consulenti tecnici	-	-	-
straordinarie nel processo penale per intercettazioni	372,94	106,20	50,23
- telefoniche	-	-	-
- ambientali	-	-	-
- acquisizione tabulati	372,94	106,20	23,68
- altro	-	-	26,55
altre spese straordinarie nel processo penale	223,00	-	2.188,00
postali e telegrafiche	-	-	-
opere	-	-	-
custodia	25.329,84	21.743,63	4.665,51
stampa	-	510,50	456,50
altro	15.211,50	4.766,45	4.173,77
totale spese	127.179,13	56.697,58	99.256,84
- INDENNITA'			
trasferta	564,08	1.302,70	2.019,01
custodia	407.930,84	97.992,02	99.803,77
spettanti a magistrati onorari ed esperti	8.624,00	26.268,94	33.952,98
spettanti a giudici popolari	100.631,06	38.320,33	7.600,73
altre indennità	-	-	-
totale indennità	517.749,98	163.883,99	143.376,49
- ONORARI			
ausiliari del magistrato	240.874,13	269.570,70	336.146,02
consulenti tecnici di parte	554,89	-	620,00
investigatori privati	-	-	-
difensori	1.152.815,54	572.799,17	760.714,97
totale onorari	1.394.244,56	842.369,87	1.097.480,99
- ALTRO			
oneri previdenziali	56.575,29	18.657,89	20.223,59
altro	298.160,76	60.997,01	125.826,61
IVA	382.511,94	176.851,03	201.963,34
totale altro	737.247,99	256.505,93	348.013,54
totale	2.776.421,66	1.319.457,37	1.688.127,86


Le spese di giustizia totali hanno avuto un andamento discontinuo nell'ultimo triennio; tra il 2008 e il 2009 esse mostrano una diminuzione del 22% mentre nel triennio considerato (2008-2010) mostrano nel complesso una crescita consistente, che si attesta sul 64%. Un'analisi di maggior dettaglio evidenzia che tale trend di crescita è giustificabile in particolare per la crescita sul triennio delle spese del settore penale (+68%) a fronte di

un aumento leggermente più contenuto del settore civile (+46%). La performance del settore penale è riconducibile essenzialmente alle variazioni registrate nell'ambito della macrovoce di costo indennità (+261%). Le voci di costo maggiormente interessate dal trend di crescita sono le indennità di custodia e le indennità spettanti ai giudici popolari.

Tale crescita può essere spiegata da motivi di natura esclusivamente contabile e legati al funzionamento dell'Ufficio Spese di giustizia nell'anno 2009. Causa la dotazione di personale insufficiente, un gran numero di fascicoli ricevuti dall'Ufficio nell'anno 2009 è stato istruito solo nell'anno successivo.

In tal modo buona parte delle annotazioni e dei mandati del 2010 (2358 i mandati di pagamento totali nel 2010 a fronte dei 1273 emessi nel 2009) scaturiscono da fascicoli che l'ufficio avrebbe potuto prendere in carico e contabilizzare nel 2009.


Si evidenzia che la competenza nell'ambito delle spese di giustizia viene determinata dall'evento di annotazione sul registro 1ASG della fattura del professionista appena l'Ufficio riceve comunicazione di irrevocabilità dalla cancelleria. La fase di emissione del mandato di pagamento e di liquidazione sono successive e possono subire slittamenti temporali significativi anche in relazione ai carichi di lavoro dell'Ufficio.



La ripartizione delle spese di giustizia rispetto alle macrocategorie individuate vede gli "onorari" come prima voce di spesa, con un trend di crescita sul triennio del 27%; seguono le "indennità" (+261%), le "spese", che pur rappresentando una categoria minimale, crescono del 28% ed infine la categoria residuale "altro", che fa registrare un +112% di aumento.

Al fine di osservarne la composizione, riportiamo la ripartizione percentuale delle spese di giustizia per l'anno 2010.


Suddivisione spese di giustizia 2010



Un utile indicatore al fine di analizzare l'efficienza nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione è la spesa sostenuta per procedimento esaurito. Nell'ultimo triennio, le spese sostenute per procedimento civile definito hanno avuto un andamento altalenante attestandosi a 6,93 euro nel 2010 in netta crescita rispetto all'anno precedente (+145%). La spesa per procedimento penale definito nel 2010 è stata di 64,49 euro con una crescita significativa sul triennio (+119%).

EFFICIENZA GESTIONALE – CIVILE	2010	2009	2008
spese di giustizia - Civile (euro)	428.718,65	193.970,24	292.716,87
totale procedimenti civili esauriti	61.865	68.463	69.259
Spesa per procedimento civile definito (euro)	6,93	2,83	4,23

EFFICIENZA GESTIONALE – PENALE	2010	2009	2008
spese di giustizia - Penale (euro)	2.347.703,01	1.125.487,13	1.395.410,99
totale procedimenti penali definiti	36.405	44.618	47.391
Spesa per procedimento penale definito (euro)	64,49	25,22	29,44



Spese prenotate a debito

Si definisce *prenotazione a debito* l'annotazione a futura memoria ed ai fini del successivo recupero di una voce di spesa per la quale non si verifica immediatamente un effettivo pagamento. Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi di diversa natura che, pur essendo espressamente previsti dalla legge, lo Stato non percepisce nell'immediato, ma si limita semplicemente ad annotare all'interno di un apposito registro. La prenotazione a debito differisce sostanzialmente dall'istituto dell'anticipazione della spesa da parte dell'erario, che diversamente indica un vero e proprio pagamento, e che comporta pertanto un materiale esborso di danaro. Solo successivamente è riconosciuta la possibilità di recuperare tali spese annotate nel frattempo su apposito registro.

In senso stretto solo le spese anticipate dall'erario dovrebbero essere considerate "spese di giustizia". Il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30-5-2002, n. 115, di seguito T.U.) prevede tuttavia una concezione più ampia di spese di giustizia comprendendo anche i diritti, le tasse ed in genere i tributi che di norma sono a carico della parte privata ma che in taluni casi, il privato non paga e l'amministrazione si limita a "prenotare a debito" in vista dell'eventuale futura ripetizione.

Vi sono due fattispecie di atti che possono dar luogo alla prenotazione a debito:

- 1) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 2) il processo in cui è parte la Pubblica Amministrazione.

L'ambito nel quale trova applicazione la disciplina della prenotazione a debito è innanzitutto il patrocinio a spese dello Stato, ed in particolare il patrocinio in materia civile, nonché in materia penale ma unicamente agli effetti dell'ammissione al beneficio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale; invece, in ogni altra ipotesi di patrocinio a spese dello Stato in materia penale, trova applicazione solo l'anticipazione della spesa e non la prenotazione a debito.

Nell'ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile sono prenotate a debito:

1. il contributo unificato;
2. l'imposta di bollo;
3. le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
4. l'imposta di registro, nel processo civile e amministrativo;
5. l'imposta ipotecaria e catastale;
6. i diritti di copia.

Al di fuori del patrocinio a spese dello Stato è prevista la prenotazione a debito:


- nelle procedure fallimentari, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge;
- nelle procedure dell'eredità giacente attivata d'ufficio;
- nelle procedure di vendita dei beni sequestrati, ma non di quelli confiscati.

Lo scopo della registrazione delle spese prenotate a debito nel registro 2/A/SG è, infatti, il recupero delle stesse:

- 1) nell'ipotesi di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 2) in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese a proprio favore.


Le spese prenotate a debito del Tribunale di Bari ammontano a 1,1 milioni di euro circa nell'anno 2010, in forte aumento rispetto all'anno precedente (+364%). Il saldo delle spese prenotate a debito risulta in crescita anche rispetto all'anno 2008 con un tasso di variazione del +225%.

SPESE PRENOTATE A DEBITO	2010	2009	2008
in materia penale	12.266,38	71.718,00	168.358,00
in materia civile	1.097.546,87	167.630,90	172.788,24
Totale euro	1.109.813,25	239.348,90	341.146,24



Le spese di gran lunga preponderanti in termini percentuali sono quelle relative ai procedimenti in materia civile, che nel 2010 pesano sul totale circa il 99%. Si rileva come nel triennio si sia verificata una redistribuzione progressiva delle spese prenotate verso la materia civile.

Ripartizione spese prenotate a debito per materia



Nell'ambito delle diverse tipologie di spese prenotate a debito, si registra una fortissima crescita del contributo unificato (+495%) e, in misura significativa ma minore, dell'imposta di registro (+76%).

Spese prenotate a debito

Importo prenotato nell'anno (in €)	2010	2009	2008
Contributo Unificato	€ 766.490,50	€ 61.039,90	€ 128.831,20
Spese forfetarie notificazioni a richiesta d'ufficio	€ 4.640,00	€ 760,00	€ 3.384,00
Imposta di registro	€ 320.799,35	€ 171.636,18	€ 182.591,98
Imposta ipotecaria	€ 3.474,44	€ 262,00	€ 1.480,00
Imposta Catastale	-	-	-
Altre imposte e tasse	€ 3.205,44	€ 1.517,14	€ 2.878,11
Consulenti tecnici di parte	-	-	-
Ausiliario del Magistrato	-	-	-
Notaio	-	-	-
Indennità di custodia	-	-	-
Diritti di copia	€ 1.147,58	€ 1.650,29	€ 3.410,98
Altro	€ 10.055,94	€ 2.483,39	€ 18.569,97
Totale	€ 1.109.813,25	€ 239.348,90	€ 341.146,24

Recupero crediti

L'attività di recupero crediti è stata tradizionalmente gestita dai servizi del campione penale e del campione civile. Il termine "campione" indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall'erario, uno per la materia penale (Mod. 29) e uno per la materia civile (Mod. 20).

Nella disciplina antecedente al D.Lgs. 8/07/1997, n. 237 la riscossione era effettuata dall'amministrazione finanziaria, attraverso cancellieri ed agenti demaniali dipendenti. Per il carattere finanziario dell'attività il cancelliere era equiparato all'agente delle finanze, e come tale dipendeva anche funzionalmente dal Ministero delle Finanze.

Con l'entrata in vigore della riforma del 1997 gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate sono passati ai concessionari del servizio riscossione tributi (Equitalia Giustizia).

Il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115) disciplina il recupero, in materia penale di:

- spese processuali penali in caso di condanna;
- pene pecuniarie;
- sanzioni amministrative pecuniarie inflitte agli enti che hanno commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi dell'art. 75, D.Lgs, 8/06/2001, n. 231;
- spese di mantenimento dei detenuti;
- spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Risultano escluse dall'applicazione delle disposizioni sulla riscossione dettate dalla sezione VII del testo unico:

- la procedura fallimentare, in quanto le spese sono direttamente recuperate dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo;
- la procedura di vendita dei beni sequestrati, in quanto le spese sono recuperate in prededuzione sul ricavato della vendita;
- la procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, in quanto le relative spese sono rimosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale;
- il processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito delle spese processuali, poiché tali spese sono recuperate dall'amministrazione stessa insieme alle altre spese da questa anticipate.

Nella procedura attuale l'attività del recupero crediti nasce a conclusione del processo penale e civile con l'irrevocabilità della sentenza o il passaggio in giudicato. L'Ufficio Recupero Crediti procede alla richiesta delle somme dovute sulla base di quanto richiesto in sentenza (la pena pecuniaria più le spese processuali) e di quanto emerge dal foglio

notizie. Il predetto documento segue la vicenda processuale e contiene l'annotazione di tutte le eventuali spese intercorse, per esempio le spese per la registrazione della sentenza, le spese occorse per i testimoni, il patrocinio a spese dello stato, il contributo unificato, etc.

Le somme dovute vengono richieste, previa ricerca anagrafica del debitore, iscrivendole a ruolo e trasmettendo la nota ad Equitalia, società incaricata della riscossione.

L'andamento delle attività di recupero crediti presso il Tribunale di Bari ha visto in generale un aumento della consistenza dei crediti sia nel settore civile sia nel settore penale. L'analisi dei movimenti sul triennio 2008-2010 evidenzia infatti un trend di crescita delle partite iscritte a fronte di una riduzione delle riscossioni.

Nell'ambito penale è possibile rilevare un aumento delle iscrizioni pari al +31% sul triennio 2008-2010 a fronte di una diminuzione delle riscossioni che si attesta intorno al -4%. Il dato delle riscossioni considerato non contiene gli altrimenti eliminati, ovvero crediti non riscossi e cancellati per indulto, morte della parte, cumuli etc. Globalmente le pendenze finali al 31/12/2010 risultano in crescita del 25% rispetto all'anno 2008.

Movimento partite di credito - Settore Penale	Anni		
	2010	2009	2008
Pendenti iniziali	13.879	12.420	11.770
Iscritti	2.501	2.335	1.915
Riscossi	699	573	731
Altrimenti eliminati	204	303	534
Pendenti finali	15.477	13.879	12.420
Variazione movimenti Settore Penale	1.598	1.459	650


In ambito civile si rileva un incremento delle iscrizioni pari ben al +1.262% sul triennio 2008-2010, a fronte di una diminuzione delle riscossioni pari al 10%. Il trend di forte crescita delle iscrizioni risulta in particolare dalla variazione dei crediti iscritti per contributo unificato (+5.120%). Il dato delle riscossioni considerato non contiene gli "altrimenti eliminati", ovvero crediti non riscossi e cancellati per indulto, morte della parte, cumuli etc. Le pendenze finali pertanto evidenziano una crescita importante (+477%) sulla base del triennio.

Movimento partite di credito - Settore Civile	Anni		
	2010	2009	2008
Pendenti iniziali	66	57	78
Iscritti per contributo unificato	261	17	5
Iscritti per patrocinio a spese dello stato	1	1	4
Iscritti per sanzioni pecuniarie	16	1	0
Iscritti per altro	8	3	12
Riscossi	18	13	20
Altrimenti eliminati	5	0	22
Pendenti finali	329	66	57
Variazione movimenti Settore Civile	263	9	-21

L'analisi dell'andamento del valore delle partite di credito iscritte evidenzia, nel Settore Penale, un consistente aumento nel triennio 2008-2010 (+268%) con un trend inverso per pene pecuniarie e sanzioni (+306%) e spese (-24%). L'aumento delle iscrizioni nella voce **pene pecuniarie e sanzioni**, relativa in particolare all'anno 2010, può essere


ricondotto al forte incremento dei decreti penali di condanna. Questo trend è confermato anche dalla diminuzione delle spese processuali rispetto all'anno precedente proprio in virtù del fatto che i decreti penali ne sono esenti¹.

Partite di credito iscritte - Settore Penale



Analogamente, nel Settore Civile, per il valore delle iscrizioni si rileva un considerevole incremento (+86%) giustificato dall'importante crescita della voce **contributo unificato** (+836%) sul triennio 2008-2010 e dalla flessione del patrocinio a spese dello stato (-89%). La crescita della voce "contributo unificato" è giustificata dall'incremento delle iscrizioni da parte di soggetti richiedenti lo status di rifugiato politico presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, a fronte delle quali sono state prenotate a debito le somme del relativo contributo unificato che sono successivamente passate al recupero a seguito del rigetto dell'istanza.

Partite di credito iscritte - Settore Civile



Come visto, l'analisi delle somme da recuperare iscritte nel periodo di riferimento è stata condotta distinguendo la causa o natura del credito nel settore penale ed in quello civile. Così ad esempio nel settore penale i valori dei crediti iscritti si articolano per a) pene


¹ In virtù del disposto dell'articolo 460 c.p.p., comma 5, si dispone l'esenzione dei decreti penali di condanna dal pagamento delle spese processuali tranne le spese di custodia dei beni sequestrati.

pecuniarie e sanzioni e b) spese, mentre nel settore civile le voci valorizzate sono a) contributo unificato; b) patrocinio a spese dello stato; c) sanzioni pecuniarie processuali e d) altro.

Analogamente, anche le riscossioni sono state rappresentate secondo la modalità di recupero attivata dall'amministrazione giudiziaria. Pertanto si avranno a) somme riscosse a seguito di invito al pagamento e b) somme riscosse a seguito di iscrizione a ruolo.


Nel Settore Penale si rileva che complessivamente nel triennio sono stati riscossi crediti per 1,5 milioni di euro circa con una prevalenza delle somme riscosse a seguito di invito al pagamento (63%) rispetto alle somme riscosse a seguito di iscrizione a ruolo (37%). In verità il dato più interessante è la forte crescita, sull'arco del triennio, della componente "somme riscosse a seguito di iscrizione a ruolo" (+172%).

Riscossioni per modalità di recupero - Settore Penale



Nel Settore Civile, si registra sul triennio 2008-2010 la riscossione di crediti per complessivi 42 mila euro circa, con un complessivo bilanciamento delle somme riscosse a seguito di invito al pagamento (52%) rispetto alle somme riscosse a seguito di iscrizione a ruolo (48%). In verità, il dato più interessante è la flessione della somme riscosse globalmente sull'intero triennio (-82%).

Riscossioni per modalità di recupero - Settore Civile



Contributo unificato e spese forfetizzate per notifiche

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 sancisce che l'ambito di riferimento per l'esigibilità del contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. L'art. 9 del Testo Unico precisa infatti che *"è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio nel civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione."*

Il contributo unificato ha sostituito le marche da bollo sugli atti processuali ed è dovuto per i procedimenti previsti dalla legge in ragione degli importi specificatamente previsti. Tali importi sono stati aumentati in seguito all'introduzione dell'articolo 48-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione del 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia".

Riportiamo a livello esemplificativo il prospetto del contributo unificato dovuto in relazione al valore della causa.

VALORE INDICATO	IMPORTO
Fino a 1.100 €	€ 33,00
Superiore a 1.100 € e fino a 5.200 €	€ 77,00
Superiore a 5.200 € e fino a 26.000 €	€ 187,00
Superiore a 26.000 € e fino a 52.000 €	€ 374,00
Superiore a 52.000 € e fino a 260.000 €	€ 550,00
Superiore a 260.000 € e fino a 520.000 €	€ 880,00
Superiore a 520.000 €	€ 1.221,00

Il contributo unificato rappresenta una cospicua voce di entrata per il Tribunale di Bari, che nell'anno 2010 ha totalizzato circa 3,6 mln di euro maturati su oltre 20 mila procedimenti. Va precisato che per l'analisi del contributo unificato sul Tribunale di Bari è stato possibile acquisire solo le entrate relative agli anni 2009 e 2010.

Il trend delle entrate complessive è significativamente positivo sul biennio analizzato, mostrando un incremento di circa il 13%, mentre il valore medio riscosso, pari a € 173,84 per procedimento nell'anno 2010, è in calo rispetto al corrispondente valore del 2009 (€ 208,55).

Il numero di procedimenti interessati dal contributo unificato risulta in crescita del 36% nel biennio 2009-2010.

Riportiamo una tabella esemplificativa dell'andamento del contributo unificato presso il Tribunale di Bari nel biennio analizzato¹.

Contributo unificato	2010		2009	
	Totale (n)	Totale (€)	Totale (n)	Totale (€)
art 13 co. 1	8.623	€ 1.886.810,00	5394	€ 1.226.830,00
art 13 co. 2	716	€ 107.932,00	1248	€ 195.280,00
art 13 co. 3	11.037	€ 1.255.335,00	8071	€ 861.595,00
art 13 co. 4	0	€ 0,00	279	€ 28.820,70
art 13 co. 5	146	€ 98.112,00	130	€ 87.360,00
Totale	20.522	€ 3.348.189,00	15.122	€ 2.399.885,70

È necessario precisare che, nonostante il sensibile aumento del numero di procedimenti interessati dal pagamento del contributo unificato e quindi dell'importo complessivo incamerato dall'Ufficio giudiziario, il valore medio riscosso nel biennio 2009-2010 è rimasto sostanzialmente costante attestandosi su circa 160 euro per procedimento.

Le spese forfetizzate per notificazioni a richiesta d'ufficio sono tasse pagate, unitamente al contributo unificato, all'atto dell'iscrizione a ruolo del procedimento. Le spese forfetizzate per notifiche sono finalizzate alla copertura degli eventuali costi di notifica che sorgeranno nel corso del procedimento. La natura della spesa è diversa dal contributo unificato in quanto non è commisurata al valore della causa ma è determinata in misura fissa (8 euro).

L'importo complessivo annuo delle spese forfetizzate per notifica si determina moltiplicando l'importo fisso di 8 euro per il numero dei procedimenti sopravvenuti del contenzioso civile ad esclusione delle materie esenti (lavoro, agraria, separazioni e divorzi) relativi al triennio 2008-2009-2010.

Il valore delle entrate da spese forfetizzate per notifiche dipende direttamente dall'andamento del numero di procedimenti sopravvenuti in ciascun anno considerato.

Aree settore civile	Spese forfetizzate	2010		2009		2008	
		Sopravvenuti	Valore	Sopravvenuti	Valore	Sopravvenuti	Valore
Contenzioso civile	€ 8,00	17.867	€ 142.936,00	18.478	€ 147.824,00	17.702	€ 141.616,00
Volontaria giurisdizione	€ 8,00	3.562	€ 28.496,00	5.179	€ 41.432,00	4.400	€ 35.200,00
Esecuzioni immobiliari	€ 8,00	1.079	€ 8.632,00	1.027	€ 8.216,00	1.016	€ 8.128,00
Esecuzioni mobiliari	€ 8,00	5.621	€ 44.968,00	4.449	€ 35.592,00	4.194	€ 33.552,00
Fallimenti	€ 8,00	820	€ 6.560,00	847	€ 6.776,00	611	€ 4.888,00
Totale		28.949	€ 231.592,00	29.980	€ 239.840,00	27.923	€ 223.384,00

¹ Gli importi del contributo unificato riportati in tabella rappresentano il riscosso effettivo dall'ufficio giudiziario e non considerano le somme relative al contributo unificato prenotate a debito nell'anno di riferimento.

Riscossione diritti di copia

La materia dei diritti di copia¹ degli atti giudiziari è disciplinata dal DPR 115/02 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).

L'art. 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal DPR 115 del 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.

Con la Legge 22 febbraio 2010 n. 24, infine, i diritti di copia di cui all'allegato 7, art. 268 del DPR 115/2002, del Testo Unico delle spese di giustizia, subiscono degli incrementi significativi.

Riportiamo a titolo esemplificativo le tabelle relative ai diritti di copie con i valori applicabili alle copie senza certificazione di conformità e alle copie conformi.

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'		
N. pagine	Non urgenti	Urgenti
1-4	€ 1,32	€ 3,96
5-10	€ 2,66	€ 7,97
11-20	€ 5,31	€ 15,93
21-50	€ 10,64	€ 31,91
51-100	€ 21,24	€ 63,72
Più di 100	€ 21,24 + 8,85 € per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine	€ 63,72 + 26,55 € per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA		
N. pagine	Non urgenti	Urgenti
1-4	€ 10,62	€ 31,86
5-10	€ 12,40	€ 37,20
11-20	€ 14,16	€ 42,48
21-50	€ 17,70	€ 53,10
51-100	€ 26,56	€ 79,69
Più di 100	€ 10,63 + 8,85 € per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine	€ 31,90 + 26,55 € per ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine

¹ Per i diritti di copia, è in corso di valutazione l'opportunità di una rilevazione presso le sezioni civili del Tribunale di Bari, limitatamente a due categorie di atti: sentenze e decreti ingiuntivi.

Possono essere richieste copie di sentenze, decreti ingiuntivi, provvedimenti di archiviazione, certificati e di ogni altro atto facente parte del fascicolo. Ad esempio, in relazione all'uso che si farà della sentenza, sia che si tratti della sfera civile che di quella penale, l'utente ha la possibilità di richiedere diversi tipi di copia, ciascuno dei quali comporta costi differenziati, i c.d. diritti di copia appunto.

Si possono distinguere fondamentalmente tre tipi di copie:

- **copie uso studio** (copia non conforme): è una copia priva dell'attestazione di conformità all'originale. I diritti di copia senza certificazione di conformità sono disciplinati dall'art. 267 T.U. che prevede: *"per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato come previsto dalla tabella allegata"*;
- **copia esecutiva**: affinché una sentenza di condanna possa consentire di promuovere l'azione esecutiva sui beni della parte soccombente, deve essere munita di formula esecutiva (art. 475 cpc).
- **copia uso notifica**: è una copia conforme o autentica all'originale della sentenza, sono quelle in calce alle quali il cancelliere attesta la conformità delle stesse agli originali, previo accertamento di tale corrispondenza; nella certificazione di conformità devono essere indicati la data e il luogo di rilascio, il numero di fogli impiegati, il cognome e nome del funzionario, la qualifica rivestita, oltre all'apposizione della firma per esteso e del timbro dell'ufficio.

Il rito speciale del processo del lavoro, di cui alla legge n. 533/1973 prevede la totale gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie previsti e disciplinati dal Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Tale esenzione fiscale, in base alla quale il procedimento è esente da qualsivoglia tributo, tassa, diritto o imposta, è rivolta evidentemente a favorire un agevole accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e dei soggetti assistiti (lavoratori licenziati, disoccupati, invalidi, pensionati, etc.), parti deboli del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ciò sta a significare che anche le richieste di rilascio copie di documenti con certificazione di conformità e/o esecutive delle sentenze sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto.

Costi del personale

Le risorse

L'organizzazione del personale del Tribunale di Bari si articola secondo la fondamentale distinzione tra magistrati e personale amministrativo in forza presso l'ufficio giudiziario. Le risorse del Tribunale di Bari sono costituite da 66 magistrati e da 209 unità di personale amministrativo.

Composizione

Le **risorse giurisdizionali** presenti sono pari a 66 unità effettive in forza presso l'ufficio giudiziario per un totale di 75 assegnazioni alle diverse sezioni del Settore Civile e del Settore Penale:

PERSONALE GIUDIZIARIO PER FUNZIONE	PIANTA ORGANICA	VACANTI	ASSEGNATI
Presidente del Tribunale	1	-	1
Presidente Sezione di Tribunale	8	-	8
Presidente Sezione GIP	1	-	1
Presidente aggiunto Sezione GIP	1	1	-
Presidente Sezione Lavoro	1	-	1
Giudice	63	11	52
Giudice Sezione Lavoro	13	1	12
Totale	88	13	75

Il nuovo contratto collettivo del lavoro siglato in data 29 luglio 2010 ha sostanzialmente innovato la ripartizione delle qualifiche. Riportiamo a scopo esemplificativo la classificazione del personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi del CCNL 29 luglio 2010.

VECCHIO INQUADRAMENTO	NUOVO INQUADRAMENTO
Direttore di cancelleria C3S	Area III - Direttore Amministrativo F5
Cancelliere C2	Area III - Direttore Amministrativo F3
Cancelliere C1S	Area III - Funzionario Giudiziario F2
Cancelliere C1	Area III - Funzionario Giudiziario F1
Cancelliere B3S	Area II - Cancelliere F4
Cancelliere B3	Area II - Cancelliere F3
Operatore giudiziario B3	Area II - Assistente Giudiziario F3
Operatore giudiziario B2	Area II - Assistente Giudiziario F2
Operatore giudiziario B1	Area II - Operatore Giudiziario F1
Ausiliario B1 (autisti)	Area II - Conducente di automezzi F1
Ausiliario A1S	Area I - Ausiliario F2
Ausiliario A1	Area I - Ausiliario F1

Sotto il profilo amministrativo, oltre al Dirigente Amministrativo, risultano presenti risorse per 210 unità, così suddivise:

- 21 Direttori Amministrativi
- 54 Funzionari Giudiziari
- 28 Cancellieri
- 64 Assistenti Giudiziari
- 19 Operatori Giudiziari (ex operatori giudiziari B1)
- 11 Conducenti automezzi
- 13 ausiliari

PROFILO PROFESSIONALE	IN FORZA (I)	PIANTA ORGANICA (A)	VACANZA (II)	ESTERNI APPLICATI (III)	INTERNI DISTACCATI (IV)	EFFETTI (VI)	VACANZA EFFETTIVA (II)
Dirigente	1	1	0	n.a.	n.a.	1	0
Direttore Amministrativo	21	23	2		3	18	5
Funzionario Giudiziario	54	60	6	1		55	5
Cancelliere	28	33	5	2	1	29	4
Assistente Giudiziario	64	66	2		1	63	3
Operatore Giudiziario	19	25	6			19	6
Conducente automezzi	11	11	0			11	0
Ausiliari	13	14	1			13	1
	211	233	22	3	5	209	24

Presso il Tribunale di Bari sono in forza attualmente 211 risorse con una scoperta complessiva rispetto alla pianta organica (**vacanza**) di 22 risorse. Se si considera la distinzione tra **esterni applicati** presso il Tribunale di Bari e **risorse interne distaccate** presso altri uffici giudiziari, è possibile individuare il numero di **effettivi** presso il Tribunale di Bari (209) nonché la **vacanza effettiva** (24), che esprime il gap dalla pianta organica rispetto alle reali esigenze di copertura degli uffici. Attualmente quindi il tasso di scoperta globale rispetto alla pianta organica è di circa l'11%.

Il sistema retributivo del personale amministrativo

Secondo il nuovo sistema di inquadramento del personale introdotto con il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ogni profilo professionale è inquadrato in aree e all'interno di ciascuna area in fasce retributive:

Area III: 4 fasce retributive;

Area II: 4 fasce retributive;

Area I: 2 fasce retributive.

Tali fasce retributive non sono correlate a differenze sostanziali nelle mansioni svolte, ma costituiscono un sistema di progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro; infatti, per ciascun profilo, in

relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento delle attività dell'Ufficio, è previsto un sistema di progressione economica che si attua mediante l'attribuzione di successive fasce retributive.

Tale sistema si realizza nell'elaborazione di una graduatoria di merito per ciascuna area, figura professionale e posizione economica, che tiene conto dell'esperienza professionale acquisita e dei titoli di studio, culturali e professionali posseduti dal dipendente.

I costi del personale amministrativo del Tribunale di Bari ammontano complessivamente per l'anno 2010 a circa 7,4 mln euro, in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti (8 mln euro nel 2009 e 8,2 nel 2008). Tale dinamica globale (-10% del dato 2010 rispetto al 2008) è riconducibile ad un complesso di ragioni che incidono sia sulle voci fisse del costo del personale, determinate parametricamente sulla base delle tabelle ministeriali, sia sulle voci variabili legate all'andamento degli oneri accessori nell'anno solare di riferimento.

Per quanto concerne la parte fissa del costo del personale (stipendi), la diminuzione del costo è dovuta in particolare alla riduzione numerica del personale amministrativo in forza presso il Tribunale di Bari avvenuta nel triennio (-8%).

Per quanto riguarda le componenti variabili del costo del personale (straordinari, buoni pasto, indennità, produttività collettiva) sono da evidenziare in particolare le performance dei buoni pasto (+131% sul triennio) e degli straordinari, in forte diminuzione nel 2010 rispetto al precedente periodo di riferimento (-32% dal 2009) anche se sostanzialmente stabili rispetto al 2008.


REMUNERAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2010	2009	2008
Stipendi	7.204.770	7.564.152	7.571.031
Straordinari	93.387	136.741	94.553
Buoni pasto	155.141	172.683	67.158
Indennità	n.d.	87.412	57.294
Produttività collettiva (FUA)	n.d.	68.977	480.551
Totale euro	7.453.298	8.029.965	8.270.587

Gli importi relativi alle indennità e al FUA (Fondo Unico Amministrazione) dell'anno 2010 non sono disponibili al momento della redazione del presente documento in quanto la liquidazione delle suddette spese viene differita all'anno successivo in cui sono state maturate¹.

Riportiamo nella figura seguente l'andamento del costo del personale amministrativo del Tribunale di Bari secondo la ripartizione percentuale delle diverse componenti di spesa.

¹ Il costo del personale giurisdizionale non è risultato reperibile presso l'Ufficio giudiziario.

Costo del personale amministrativo



	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
■ Produttività collettiva (FUA)	6%	1%	0%
■ Indennità	1%	1%	0%
■ Buoni pasto	1%	2%	2%
■ Straordinari	1%	2%	1%
■ Stipendi	92%	94%	97%

■ Stipendi ■ Straordinari ■ Buoni pasto ■ Indennità ■ Produttività collettiva (FUA)

Costi di struttura

Per costi di struttura si intendono tutte quelle voci di spesa relative alla gestione fissa e variabile delle componenti economiche dell'Ufficio Giudiziario quali, ad esempio, affitti, manutenzioni, utilities, hardware & software, spese di ufficio, automezzi e altre spese. Questi costi sono di competenza dell'Ufficio giudiziario in quanto generati dall'operatività ordinaria e straordinaria dell'Ufficio medesimo ma talvolta sono finanziariamente gestiti da Enti esterni al Tribunale.

In particolare, il Comune di Bari provvede alla liquidazione delle spese per gli affitti dello stabile di piazza De Nicola e di via Naazariantz e della relativa manutenzione, delle spese telefoniche e delle altre utilities, oltre che delle altre spese varie incluso il personale distaccato presso il Tribunale. Ogni anno il Comune provvede ad inviare alla Commissione di Manutenzione¹ una reportistica di rendicontazione di queste spese finalizzata a proporre il successivo rimborso al Ministero della Giustizia.

Al fine di dimensionare l'ammontare dei costi di funzionamento e di dare evidenza della loro suddivisione, di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle macrocategorie di spese di funzionamento secondo la ripartizione utilizzata nel rendiconto economico.

Tipologia di spesa	Descrizione	Ente liquidatore
Manutenzioni	Rappresenta i costi di manutenzione degli stabili di Piazza De Nicola e via Naazariantz, degli ascensori ivi operanti e dei climatizzatori.	Comune di Bari
Spese di pulizia	Questa voce di costo riporta gli importi riconosciuti alle imprese di pulizia operanti presso l'ufficio giudiziario.	Comune di Bari
Affitti	Rappresenta i canoni di locazione dei plessi di piazza De Nicola e via Naazariantz.	Comune di Bari
Altre spese	È una voce residuale in cui sono state allocate le poste del Rendiconto del Comune di Bari non totalizzate nelle macrovoci individuate. Si segnala in particolare l'inclusione del costo del personale del Comune di Bari che svolge presso il Palazzo di Giustizia mansioni di custodia, riparazione e piccola manutenzione ovvero personale impiegato presso i servizi telefonici (centralinisti).	Comune di Bari
Elettricità	Riporta i consumi di energia elettrica del palazzo di giustizia e dello stabile di via Naazariantz.	Comune di Bari
TARSU	È la tassa pagata dal Tribunale di Bari per gli stabili di Piazza De Nicola e via Naazariantz per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).	Corte d'Appello di Bari

¹ La Commissione di Manutenzione è un organo composto da rappresentanti di tutti gli Uffici giudiziari presenti negli stabili e presieduto dal Presidente della Corte d'Appello; il suo compito è quello di interagire con il Comune e con tutti gli Enti interessati per le questioni relative ai plessi occupati.

Tipologia di spesa	Descrizione	Ente liquidatore
Telefonia	Riporta i costi relativi alle utenze telefoniche di entrambi i plessi.	Comune di Bari
Vigilanza/custodia	Totalizza i costi dei servizi di vigilanza e custodia attivati presso l'ufficio giudiziario.	Comune di Bari
Spese postali e notifiche	Questa voce di costo comprende sia le spese postali d'ufficio gestite all'interno del Tribunale sia le spese postali per notifica gestite dall'UNEP.	Corte d'Appello di Bari
Spese di ufficio	Questa voce di costo consolida tutte le movimentazioni di ciò che viene acquistato dall'ufficio per registri e stampati, spese Camera di Consiglio, toner, etc.	Corte d'Appello di Bari
Spese sicurezza	Le spese per la sicurezza comprendono costi per visite mediche, consulenza per la valutazione dell'esposizione a rischi e sopralluoghi del medico competente.	Corte d'Appello di Bari
Fotoriproduttori	Include le spese per la carta delle fotocopiatrici e i toner per fax.	Corte d'Appello di Bari
Automezzi	Contiene costi relativi agli automezzi quali ad esempio i pedaggi autostradali, i bolli auto, gli interventi di manutenzione ed il carburante.	Corte d'Appello di Bari
Altre utilities	Include spese per acqua, gas e metano.	Comune di Bari

Le precedenti voci di costo sono state individuate in base alla loro significatività per l'economia del Tribunale di Bari, anche in relazione all'Ente che procede alla liquidazione della spesa. Nel caso del Tribunale di Bari la liquidazione della spesa è sempre indiretta, essendo effettuata tramite la Corte d'Appello, competente per distretto, oppure tramite il Comune di Bari che anticipa la spesa con richiesta di reintegro successivo al Ministero della Giustizia.

Nel procedere all'analisi delle categorie di costi individuati, si è ritenuto opportuno focalizzarsi sull'anno 2009 in quanto l'intervallo temporale 2010 risulta fortemente influenzato dall'andamento dei c.d. residui, ovvero spese che, pur essendo attribuite per competenza nell'anno di riferimento, sono liquidate successivamente con un differimento temporale spesso significativo.

Procediamo in primo luogo all'analisi dei costi di struttura determinati come quote di costi generali in base ad opportune procedure di ribaltamento¹.

I siti interessati da costi comuni, in particolare Piazza de Nicola e via Naazariantz, sono occupati da più Uffici Giudiziari:

¹ Si tratta di parametri quali il personale o le superfici occupate dai singoli Uffici Giudiziari, utilizzati per allocare voci di costo di cui non è disponibile il dettaglio all'interno del Rendiconto del Comune di Bari.

- Corte d’Appello;
- Procura Generale;
- Tribunale di Sorveglianza;
- Ordine degli Avvocati;
- CISIA;
- Tribunale;
- Procura.

Non tutti i dati contenuti nella reportistica sono allocabili direttamente agli uffici di competenza. Pertanto è stato scelto di procedere al calcolo delle quote di competenza di ciascun ufficio, tramite criteri di ribaltamento appositamente definiti e che utilizzano driver fisici individuati applicando concetti diffusi e generalmente riconosciuti di cost accounting.

Riportiamo le basi di ripartizione applicate nel calcolo delle quote di costo comune.

TIPOLOGIA COSTO COMUNE	DRIVER ALLOCAZIONE
Affitti	Superfici (mq) per plesso ¹
Spese telefoniche	Risorse umane totali
Elettricità	Risorse umane totali
Altre utilities	Risorse umane totali
Manutenzioni	Superfici totali (mq)
Altre spese ²	Risorse umane totali
Spese per la sicurezza	Superfici (mq) per plesso
TARSU	Superfici (mq) per plesso
Servizi di pulizia	Superfici (mq) per plesso
Spese di vigilanza/custodia	Risorse umane totali

Nelle figure seguenti è rappresentata l’incidenza percentuale delle varie tipologie di costi di struttura ed il valore assoluto delle spese di competenza del Tribunale di Bari.


Le **spese di affitto** rappresentano il 27% del totali costi di struttura del Tribunale di Bari e sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del biennio 2008-2009 con un tasso di variazione praticamente nullo¹.

¹ Gli stabili in cui sono collocati gli uffici giudiziari interessati sono situati rispettivamente in Piazza De Nicola e in via Naazariantz.

² Include i costi del personale del Comune di Bari distaccato presso il Tribunale di Bari. Per la ripartizione di questa tipologia di costo comune è stato utilizzato come driver il numero delle risorse umane del Palazzo di Piazza De Nicola.

Le **spese di telefonia** rappresentano una quota non marginale (4%) dei costi di struttura del Tribunale di Bari, evidenziando un trend stabile nel biennio 2008-2009 (-1%).

Composizione dei costi di struttura del Tribunale di Bari (%)



Le **spese di elettricità** si attestano sull'8% circa delle spese totali di struttura ed evidenziano una crescita significativa nel biennio 2008-2009 (+39%). In controtendenza, le **spese di vigilanza/custodia** (4% circa sul totale costi) e le **manutenzioni** (12% sul totale costi) risultano entrambe in flessione di oltre il 20%.

Il Comune di Bari non è l'unico Ente che supporta il Tribunale di Bari nell'approvvigionamento. Il CISIA, infatti, provvede all'acquisto di hardware e software sulla base delle necessità dell'Ufficio Giudiziario e in coerenza con il budget assegnato e i piani di sviluppo ministeriali per l'informatica. Le spese di hardware e software rappresentano solo l'1% del totale costi di struttura del Tribunale di Bari e sono composte dalle spese per l'acquisto dei pc e delle stampanti. Il CISIA gestisce a livello centralizzato


¹ L'analisi delle variazioni considera solo il biennio 2008-2009, in quanto gli importi dell'anno 2010 risentono dell'esistenza dei c.d. residui di liquidazione.

e distrettuale non solo la determinazione dei fabbisogni di hardware e software ma anche l'approvvigionamento con logiche di cost saving (accesso ai canali CONSIP e contributi regionali).

Le spese d'ufficio, le spese per fotocopiatrici, i costi degli automezzi rappresentano elementi marginali di spesa e vengono liquidati ai fornitori direttamente dalla ragioneria della Corte d'Appello.

Dall'analisi dei costi in valore assoluto emerge che le spese più importanti per il Tribunale di Bari derivano dagli affitti e dalle spese postali e notifiche. È opportuno precisare che la prima categoria di costi rappresenta una componente fissa non facilmente comprimibile. La quota di costo relativa alle spese postali e per notifiche riflette invece l'operatività dell'ufficio giudiziario e la sua entità è strettamente correlata con il numero dei procedimenti vivi (somma di pendenti iniziali e sopravvenuti), ovvero quelle cause da cui scaturiscono le notifiche.

Nella prospettiva di attuazione del PCT (Processo Civile Telematico) con l'attivazione delle notifiche telematiche, questa voce di costo potrebbe essere drasticamente ridimensionata a beneficio non solo della celerità e della certezza di invio delle notifiche, ma anche della capacità dell'ufficio giudiziario di destinare altrove le risorse economiche liberate.



Il rendiconto economico

Al fine di esaminare i flussi di risorse economiche che riguardano l'Ufficio, il rendiconto economico che segue illustra le uscite e le entrate principali negli ultimi tre anni solari. Il rendiconto economico è il prospetto di sintesi all'interno del quale vengono collocate in sequenza le voci di spesa e di entrata dell'orizzonte temporale considerato.

Entrate	2010	2009	2008
recupero dei crediti	623.060	481.941	454.065
contributo unificato	3.348.189	2.399.886	n.d.
spese forfettizzate per notifiche	231.592	239.840	223.384
totale entrate	4.202.841	3.121.666	677.449
Costi di struttura	2010	2009	2008
affitti*	881.392	837.693	829.977
spese per la sicurezza*	10.888	16.317	17.245
manutenzioni*	111.505	386.314	496.565
TARSU*	98.813	76.010	76.010
telefonia*	119.208	139.255	140.676
elettricità*	18.693	238.367	171.195
altre utilities*	5.241	4.357	7.122
vigilanza*	74.417	137.880	179.298
spese di pulizia*	81.794	231.123	229.711
spese per fotoriproduttori	33.998	47.238	18.747
hardware e software	-	16.703	22.624
spese di ufficio	37.588	32.860	42.838
spese postali e notifiche	809.082	870.381	906.943
automezzi	2.951	2.673	1.880
altre spese*	80.099	106.644	155.945
totale	2.365.670	3.143.815	3.296.776
Costo del personale amministrativo	2010	2009	2008
retribuzione fissa	7.571.032	7.564.153	7.204.771
straordinario	94.553	136.741	93.387
oneri accessori (indennità, produttività collettiva)	537.844	156.389	-
buoni pasto	67.158	172.683	155.141
totale	8.270.587	8.029.965	7.453.298
Spese di Giustizia	2010	2009	2008
spese	127.179	56.698	99.257
indennità	517.750	163.884	143.376
onorari	1.394.245	842.370	1.097.481
altro	737.248	256.506	348.014
totale	2.776.422	1.319.457	1.688.128
Totale costi	13.412.678,75	12.493.237,25	12.438.201,73

* costi comuni ripartiti sulla base delle superfici del Palazzo di Giustizia e del personale dell'Ufficio

PERFORMANCE SOCIALE



L'accesso alla giustizia

Il patrocinio a spese dello Stato

Lo stato assicura il patrocinio nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – Testo Unico Spese di giustizia).

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, con istanza da lui sottoscritta a pena di inammissibilità.

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. L'istanza di iscrizione al patrocinio a spese dello stato non comporta nessun costo per il richiedente.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, lo Stato si fa momentaneamente carico delle spese che sarebbero a carico della parte ammessa, salvo eventuale recupero (nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio) o rivalsa (nei confronti della stessa parte ammessa) in base all'esito del processo.

Tra le spese a carico della parte ammessa:

a) alcune sono prenotate a debito dell'erario;

b) altre sono anticipate dall'erario.

Le **spese prenotate** sono diritti e imposte che momentaneamente non vengono riscossi dallo Stato, ma annotati su apposito registro tenuto dalla cancelleria e sono:

- contributo unificato in base al valore della causa o per materia;
- diritti forfettizzati di notifica (euro 8);
- diritti di copia;
- imposta di registro;
- altre imposte;
- diritti, indennità di trasferta, spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte;
- onorari del consulente tecnico e dell'ausiliario del magistrato, ridotti della metà e prenotati a domanda.

Le **spese anticipate** vengono pagate dallo Stato, tramite l'Ufficio spese di giustizia, mediante fondi stanziati nel Bilancio del Ministero della Giustizia, secondo le norme di contabilità pubblica e sono:

- onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio, ridotti della metà;
- spese del consulente tecnico e ausiliario del magistrato;
- onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato;
- indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Fattispecie di esenzione dal pagamento delle spese processuali

Le spese dei **processi penali** sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo.

Le spese dei processi penali a carico dell'erario sono:

- le intercettazioni telefoniche, le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- le spese e le indennità per i testimoni;
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
- le indennità di custodia;
- le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- le spese straordinarie;
- le spese di mantenimento dei detenuti;
- l'indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

Queste spese vengono anticipate (pagate) dall'Ufficio spese di giustizia presso ciascun ufficio giudicante o requirente che, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica, del Testo Unico spese di giustizia e della normativa fiscale, iscrive i mandati su apposito registro. Gli atti vengono poi trasmessi al Funzionario Delegato per le spese di giustizia presso la Corte di Appello che, effettuati ulteriori controlli, tramite ordini di pagamento, erogherà i fondi messi a sua disposizione con la legge di bilancio presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

Le spese a carico delle parti sono invece: gli onorari del difensore, le spese ed i diritti di copia, gli onorari e spese di consulenti tecnici di parte, investigatori. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche queste spese sono anticipate dallo Stato, tranne le spese di copie che diventano gratuite quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

All'esito del processo lo Stato recupererà le spese anticipate, oltre alle spese fisse (c.d. forfettizzate) nei confronti del condannato.

Nei **processi civili** ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Nessun onere compete allo Stato, tranne le spese di notifica per le quali viene però riscosso il diritto forfettizzato di euro 8,00 al momento della iscrizione a ruolo (art. 30 Testo Unico).

Le spese del processo civile a carico delle parti sono:

- contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- spese di notifica;
- indennità, diritti e spese di esecuzione e di spedizione;
- diritti di copia e di certificato;
- diritti di trasferta per atti fuori sede;
- indennità e spese di testimoni;
- onorari e spese di consulenti tecnici, ausiliari del magistrato, notai, custodi, spese di pubblicità legale, imposte di registro, ipotecarie e catastali, onorari dei difensori.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato alcune di queste spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dallo Stato e possono essere recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio e, talora, nei confronti della stessa parte ammessa.

Nei processi civili è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del DPR 115/2002 Testo Unico spese di giustizia e salvo quanto previsto dall'articolo 10 del TU.

Non sono soggetti al pagamento del contributo unificato i seguenti procedimenti:

- Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura:
 - procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533) compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione ma solo fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
 - procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533) compreso il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione ma solo fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
 - procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607);

- procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117);
 - procedimenti di scioglimento del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);
 - procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74);
 - procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180);
 - procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - procedimenti relativi alle controversie in materia di "masi chiusi" (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340);
 - procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.);
 - procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.);
 - conciliazioni stragiudiziali relative ad alcune controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia (art. 39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).
-
- Procedimenti di rettificazione di stato civile;
 - Procedimenti in materia tavolare;
 - Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio;
 - Procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89);
 - Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento dei figli minori;
 - Procedimenti riguardanti i figli minori;
 - Procedimenti di separazione personale dei coniugi;
 - Procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
 - Procedimenti per la dichiarazione di assenza o di morte presunta;
 - Procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
 - Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi;
 - Procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
 - Esercizio dell'azione civile nel processo penale (se è chiesta solo la condanna generica del responsabile);
 - Ricorsi avverso il diniego del diritto di accesso alle informazioni ambientali;

- Insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 13 maggio 2002, n. 3);
- Procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze (cfr. circolare 18 marzo 2003, senza numero);
- Iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa (cfr. circolare 22 ottobre 2003, n. 1/13395/44);
- Riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito (cfr. circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/U/44);
- Procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prenotato a debito ai sensi dell'articolo 131, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002);
- Procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Equa riparazione

La legge del 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto) dispone in merito al diritto all'equa riparazione, ovvero disciplina le modalità di richiesta e di ottenimento di un indennizzo per i procedimenti eccessivamente lunghi in primo e secondo grado.

L'art. 2 della predetta legge, al comma 1 dispone che *"chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad un'equa riparazione."*

Con riferimento all'accertamento della violazione il giudice *"considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi e comunque a contribuire alla sua definizione."*

La legge disciplina inoltre il procedimento di proposizione della domanda di equa riparazione. L'art. 3, infatti, dispone al comma 1 che *"la domanda di equa riparazione si propone dinnanzi alla Corte d'Appello di distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata."*

Secondo il disposto del comma 2 del medesimo articolo *"il ricorso unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data di notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore ai quindici giorni."*


La produttività dell'Ufficio

Le assenze del personale amministrativo

Il Tribunale di Bari monitora costantemente le assenze del personale amministrativo e ne analizza le cause e la frequenza nel tempo, al fine di tenere sotto controllo eventuali fenomeni di assenteismo. Nella tabella seguente sono riportati i giorni di assenza nel biennio 2009-2010 per tipologia.

ASSENZE TOTALI PER TIPOLOGIA		2010	2009
Giorni		Totale	Totale
Malattia		1.373	1.767
Maternità		804	593
Ferie		6.367	6.640
Legge 104/92		722	571
Sciopero		94	52
Altri permessi retribuiti		312	57
Assenze non retribuite		15	99
Giorni di assenza totali		9.687	9.779
n. totale personale dell'Ufficio		209	219
giorni di assenza totale procapite		46,3	44,6
giorni di assenza per ferie procapite		30,5	30,3
giorni di assenza per malattia, maternità e ex L.104/92 procapite		13,8	13,4

Assenze totali per tipologia anno 2010



Le assenze per ferie costituiscono sicuramente la parte preponderante del totale (67%) e sono seguite da quelle per malattia retribuita, pari al 14%. Tra le categorie restanti si segnalano in particolare gli altri permessi retribuiti (8%), mentre le assenze non retribuite hanno un peso marginale.

E' di interesse esaminare l'andamento delle assenze per malattia (retribuite e non retribuite) e per altri motivi riconducibili a maternità e permessi previsti dalla Legge 104/92.¹

ASSENZE PER MALATTIA, MATERNITA' E EX L. 104/92 (giorni)	2010	2009
Malattia (retribuite e non retribuite)	1.373	1.767
Altri motivi (maternità e legge 104/92)	1.526	1.164
giorni di assenza per malattia, maternità e ex L.104/92	2.899	2.931
Giorni lavorativi totali	57.475	60.225
TASSO DI ASSENZA %	5,0%	4,9%
- INCIDENZA ASSENZE PER MALATTIA	47,4%	60,3%
- INCIDENZA ASSENZE PER ALTRI MOTIVI	52,6%	39,7%
n. totale personale dell'Ufficio	209	219
Giorni di assenza procapite per malattia	6,6	8,1
Giorni di assenza procapite per altri motivi	7,3	5,3
Giorni di assenza procapite totali	13,8	13,4

Secondo tale analisi, il tasso di assenza nel 2010 si attesta sul livello del 5,0%, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (4,9%), ed è imputabile in pari misura alla malattia e agli altri motivi. L'analisi dei giorni pro capite di assenza evidenzia che, pur registrando nel complesso la costanza dei giorni di assenza medi totali procapite tra il 2010 e il 2009 (13,8 nel 2010 contro i 13,4 del 2009), si rileva una inversione di tendenza nei valori medi di assenza procapite per malattia e altri motivi. Nel 2010 si è assistito ad una preponderanza degli altri motivi (7,3 i giorni medi di assenza procapite) rispetto alla malattia (6,6 i giorni medi di assenza procapite).

¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.).

Efficienza del personale

L'efficienza del personale impiegato nella Pubblica Amministrazione è uno dei temi più dibattuti dall'opinione pubblica negli ultimi anni, e svariate proposte di riforma mettono tale argomento al centro dell'attenzione.

L'idea di misurare l'efficienza del personale, giudiziario e amministrativo, impiegato nell'Ufficio giudiziario trae origine da una matrice aziendalistica che può essere applicata con successo anche alla realtà di un Tribunale. Nella pratica, si è scelto di utilizzare l'indice che si ottiene rapportando il volume totale di procedimenti definiti alle risorse impiegate all'interno dell'Ufficio giudiziario.

L'**indice di efficienza del personale** che così si ottiene misura la capacità del Tribunale di Bari di utilizzare il capitale umano a disposizione.

E' possibile utilizzare due versioni dell'indice descritto: la prima consente di quantificare il carico di lavoro unitario per ciascun magistrato (numero di procedimenti pro-capite per magistrato), essendo quest'ultimo il soggetto primariamente interessato dall'attività giurisdizionale; la seconda versione dell'indice esprime la produttività dell'organico complessivo del Tribunale considerando anche le attività di supporto alle udienze e di back office. Di seguito, si è scelto di concentrarsi sulla prima versione dell'indice.

Chiaramente, l'esercizio di monitorare la performance del Tribunale di Bari in termini di efficienza del personale non ha validità in senso assoluto. L'impiego dell'indice diventa significativo se si dispone di un set di osservazioni valide riferite, ad esempio, allo stesso ufficio giudiziario ma rilevate su diversi anni. In alternativa potrebbe risultare interessante rilevare la produttività media del personale di diversi uffici giudiziari e successivamente mettere a confronto le osservazioni. Si è optato per la prima modalità di impiego dell'indice di efficienza del personale, rilevandone le variazioni sul triennio 2008-2010.

EFFICIENZA TECNICA – CIVILE	2010	2009	2008
totale procedimenti civili definiti	61.865	68.463	69.259
totale personale giudiziario	34	36	34
procedimenti civili definiti per magistrato (n.)	1.820	1.902	2.037

EFFICIENZA TECNICA – PENALE	2010	2009	2008
totale procedimenti penali definiti	36.185	44.618	47.391
totale personale giudiziario	30	34	32
procedimenti penali definiti per magistrato (n.)	1.214	1.312	1.481

Nell'ultimo anno, i procedimenti definiti per magistrato sono stati 1.820 nel settore civile e 1.214 nel settore penale. In generale, si rileva una flessione del numero medio di procedimenti definiti per magistrato e ciò è dovuto ad una sostanziale stabilità del numero di magistrati in rapporto al trend, in crescente diminuzione, dei procedimenti sia civili sia penali.

La salute e sicurezza dei dipendenti

La salute e la sicurezza dei dipendenti è tutelata dal Tribunale di Bari con la predisposizione e il mantenimento di un ambiente di lavoro sano e sicuro, e vigilando sulla riduzione delle cause di infortuni sul luogo di lavoro. Allo scopo di contenere e ridurre tali fenomeni, sono state previste ed attuate adeguate misure di prevenzione e protezione, assegnando la priorità agli interventi informativi e formativi, mirati alla risoluzione di specifiche problematiche.

La materia della sicurezza sul lavoro è normata dal c.d. **Testo Unico sulla Sicurezza**, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e successive modificazioni, che ha sostituito integralmente il D.Lgs. 626/94 e tutti i provvedimenti precedenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Il TU disciplina gli obblighi del Capo dell'Ufficio, prevedendo ad es. la nomina del medico competente e del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e della tenuta del Registro della Sicurezza Incendio. Le relative convenzioni hanno durata annuale e prevedono le visite mediche, i sopralluoghi, le riunioni, le informazioni, la formazione del personale e la redazione dei documenti previsti per legge.

Le rappresentanze sindacali unitarie periodicamente provvedono, inoltre, a designare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che sono stati sempre convocati alle riunioni annuali previste dall'art.35 del D.Lgs. 81/2008. Sono costituite la squadra di gestione delle emergenze e quella del primo soccorso e negli anni sono state effettuate le previste prove di evacuazione.

Vengono sottoposti, alle scadenze previste, a visite ambulatoriali gli addetti all'uso di videoterminali, gli autisti ed il personale addetto alla movimentazione di carichi. I responsabili partecipano regolarmente alle riunioni periodiche ed effettuano i sopralluoghi previsti allo scopo di mettere in evidenza criticità e situazioni normativamente non conformi.

Dal punto di vista delle attrezzature per la sicurezza, il Tribunale di Bari è dotato di idranti ed estintori che periodicamente vengono sottoposti a controllo, e di cassette di pronto soccorso collocate su ciascun piano dello stabile, indicandone la posizione e il percorso per raggiungerle attraverso appositi cartelli.

Infine, si provvede periodicamente alla formazione del personale, relativamente all'attività di primo soccorso, e delle squadre di emergenza, ed in generale sull'evolversi della normativa in materia.

La comunicazione con gli stakeholders esterni

Il sito Internet del Tribunale di Bari

Il sito internet del Tribunale di Bari (www.tribunale.bari.it) è stato inaugurato nell'anno 2008. Esso rappresenta un primo momento di avvicinamento della collettività alle istituzioni giudiziarie e al servizio giustizia sul territorio, e muove dalla ormai diffusa convinzione che la presenza sul web della Pubblica Amministrazione è condizione necessaria per realizzare un miglior rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

L'orientamento all'utenza è il fattore critico di successo del sito, traducendosi nello sforzo di aprire una "finestra" sulle attività dell'Ufficio Giudiziario e di fornire indicazioni in merito alle attività del Tribunale e alle modalità di accesso più immediate ed efficaci alle cancellerie.

Le informazioni contenute nel sito, infatti, mirano ad agevolare l'accesso all'avvocato o al cittadino che intendano approcciare ai servizi del Tribunale, fornendo indicazioni sugli uffici competenti, sulle procedure da seguire e sulla modulistica necessaria.



Il sito web del Tribunale di Bari è suddiviso in diverse aree:

- Informazioni;
- Giudici
- Uffici e Cancellerie
- Modulistica
- Formazione
- Protocollo d'Udienza
- Documenti
- Vendite Giudiziarie;
- Procedure
- Servizi per i cittadini
- Servizi per i professionisti
- Processo Civile Telematico
- Innovazione Tecnologica
- News e comunicati

Il Tribunale di Bari ha stipulato una convenzione per lo sviluppo dei servizi internet e la pubblicità delle vendite giudiziarie con la società Aste Giudiziarie, con cui esiste un'intesa per l'adeguamento della struttura del sito secondo le direttive del Ministero della Giustizia in tema di siti web.

Attualmente, il sito è in una fase di ristrutturazione, attraverso l'integrazione di nuovi contenuti e la ridefinizione della struttura di navigazione.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Bari

La Carta dei Servizi del Tribunale di Bari nasce nell'ambito del progetto **"Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia"** e in particolare, nasce come strumento per rispondere a uno dei due obiettivi principali del progetto: **migliorare il rapporto con l'utenza** creando, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali di comunicazione.

Ed è proprio nell'ambito di questo obiettivo, che si colloca la Carta dei Servizi, disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare più efficaci modalità interattive e di comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti i principali servizi offerti dal Tribunale.

Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è rendere gli uffici del Tribunale più vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari.

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Tribunale di Bari con la redazione della Carta, vuole definire delle garanzie di qualità del servizio offerto anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza in generale e con gli utenti in particolare.

Il Tribunale di Bari, come riportato nella Carta dei Servizi, nell'erogare i propri servizi si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

Uguaglianza e imparzialità - I servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Bari mantiene la riservatezza dei dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili.

Continuità - L'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi.

Partecipazione e trasparenza - Il Tribunale di Bari promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento ed attivando verifiche del grado di soddisfazione.

Efficacia ed efficienza - Il Tribunale di Bari si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

Carta servizi e sito internet del Tribunale di Bari agiranno sinergicamente per fornire agli utenti un sistema completo ed aggiornato di informazioni relative l'attività dell'Ufficio giudiziario. A breve la Carta Servizi sarà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Bari e quindi facilmente consultabile da tutti gli utenti.

I progetti di miglioramento

Il progetto di "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse dell'Ufficio Giudiziario"

Il progetto di riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi di lavoro del Tribunale di Bari, condotto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) composto da KPMG Advisory S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. nell'ambito del progetto di "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia" consente il miglioramento delle prassi, dei processi e delle procedure finora utilizzati attraverso l'adozione di nuovi metodi di lavoro e nuove tecnologie e la ricerca di nuove sinergie e modalità di collaborazione con i portatori di interesse, in primo luogo l'utenza qualificata.

Il Piano Operativo del progetto si compone di 6 linee di intervento:



Il progetto di riorganizzazione ha previsto per il Tribunale di Bari una serie di interventi, tuttora in corso di completamento ed attuazione, che fanno riferimento ai seguenti ambiti:

1. Piano di implementazione del Punto Informativo;
2. Revisione delle modalità operative dello Sportello Polifunzionale per il deposito atti;
3. Studio di fattibilità per la realizzazione della Cancelleria Unica per i procedimenti di contenzioso ordinario;
4. Possibile trasmissione telematica degli atti presso l'Agenzia delle Entrate.

Punto Informativo


È stato realizzato uno studio per l'attivazione di un nuovo Punto Informativo del Palazzo di Giustizia, mediante il quale è stata identificata una possibile soluzione in termini di struttura del Punto Informativo e sistema di cartellonistica maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Ufficio Giudiziario.

La soluzione ipotizzata prevede la creazione di un **Punto Informativo** che dovrà assolvere principalmente ad una funzione informativa ed orientativa dell'utenza che affluisce presso il Palazzo di Giustizia, supportata da un adeguato sistema di cartellonistica che dovrebbe prevedere una nuova numerazione delle stanze e delle scale dell'Ufficio Giudiziario ed un sistema di pannelli informativi luminosi attivi su ogni piano del Palazzo di giustizia.

La scelta è stata compiuta in un'ottica sperimentale e prevede uno sviluppo graduale delle attività e dei servizi offerti all'utenza, seguendo step progressivi che portino il Punto Informativo a diventare un vero e proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Il piano di implementazione della soluzione è stato preceduto da un'analisi delle richieste che giornalmente vengono effettuate presso le cancellerie e che potrebbero essere gestite in maniera centralizzata dal Punto Informativo. Le rilevazioni effettuate evidenziano (vedi grafico sottostante) che quasi il 50% delle richieste rivolte al personale delle cancellerie riguarda la richiesta informazioni, di tipo generale e sui fascicoli.

Tribunale di Bari - Tipologie richieste utenza



Questa evidenza ha supportato la necessità evidente di istituire un nuovo Punto Informativo, in particolare in termini di carico di lavoro differenziale di cui vengono alleggerite le cancellerie per la gestione delle richieste di informazioni.

Sportello Polifunzionale per il deposito atti

Il RTI ha proposto una revisione delle attuali modalità operative dello Sportello Polifunzionale del Settore Civile identificando soluzioni organizzative e di processo che consentano di ottimizzare e rendere maggiormente efficace la centralizzazione del deposito degli atti, a beneficio del livello di servizio verso l'utenza e del lavoro delle cancellerie.

In particolare sono stati ridisegnati i processi relativi a:

- **Deposito atti e allegati**, con l'introduzione di nuove modalità di deposito delle copie degli atti in formato digitale relativi ai nuovi procedimenti, corredate di specifica dichiarazione di conformità tra la documentazione originale cartacea e le copie elettroniche depositate;
- **Richiesta di copie atti e allegati**, con l'introduzione di una nuova modalità di richiesta copie da parte degli avvocati e di rilascio delle copie mediante consegna su supporto elettronico o via email.

Sono state introdotte nuove modalità di acquisizione in formato digitale degli atti (da sperimentarsi nel corso dei prossimi mesi), tra cui la consegna su supporto elettronico allo Sportello Polifunzionale delle copie degli atti in formato digitale da parte degli avvocati.

Non vi è dubbio che il successo di questa iniziativa è legata anche al grado di condivisione e di propensione all'utilizzo di nuovi strumenti e all'adozione di nuove modalità operative da parte degli avvocati, in quanto principali utenti dello Sportello Polifunzionale. Al proposito è importante evidenziare che da qualche mese è stato siglato un protocollo d'intesa tra Tribunale e Ordine degli Avvocati di Bari per regolamentare le nuove modalità operative e di relazione tra Sportello Polifunzionale e avvocati.

Il Tribunale di Bari sta attualmente procedendo all'individuazione delle risorse umane e strumentali più idonee ad allestire la nuova configurazione dello Sportello Polifunzionale e si prefigge l'obiettivo di avviare nel corso dei prossimi mesi la sperimentazione delle nuove procedure di lavoro.

Studio di fattibilità della Cancelleria Unica

L'RTI sta conducendo uno studio di fattibilità per valutare gli impatti organizzativi nel medio e lungo termine della revisione organizzativa delle cancellerie del settore civile operanti in materia di contenzioso ordinario. Obiettivo dello studio è quello di rendere evidenti benefici e vantaggi che potrebbero derivare da un eventuale futuro accorpamento delle cancellerie civili dimensionando fabbisogni logistici e di personale secondo un nuovo modello che prevede una completa separazione delle attività di front e back office.

Trasmissione telematica degli atti presso l’Agenzia delle Entrate

Il Tribunale di Bari, con il supporto del RTI, sta “portando avanti un dialogo” con l’Agenzia delle Entrate al fine di identificare una soluzione tecnico-organizzativa che consenta di trasmettere in formato digitale gli atti soggetti a registrazione all’Agenzia. Questa innovazione consentirebbe di comprimere i tempi di trasmissione e registrazione di sentenze, decreti ingiuntivi e altri provvedimenti soggetti presso l’Agenzia delle Entrate.

Il Processo Civile Telematico (PCT)

Il Tribunale di Bari, coerentemente alle direttive diramate dal Ministero della Giustizia, è attivo nell’attuazione del Processo Civile Telematico, con focus su aree dell’amministrazione ben definite. In particolare, nelle sezioni delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e delle procedure concorsuali sono in corso alcune attività che prevedono la sperimentazione e la preparazione al PCT, in virtù del decreto del Ministero della Giustizia del 15/12/2010.

Le attività di preparazione riguardano i seguenti ambiti:

- Assetti organizzativi, attraverso il ripensamento delle attuali modalità di erogazione del servizio e dell’organizzazione degli uffici;
- Popolamento database, attraverso un’attività di caricamento dei dati in formato digitale relativa a tutti i fascicoli in essere al momento dell’avvio del progetto nel Tribunale;
- Funzionalità sistema, attraverso l’individuazione delle funzionalità già presenti all’interno del SIECIC e necessarie a caricare gli atti in formato elettronico.

Con riferimento all’ambito del Contenzioso Civile, il Tribunale di Bari sta sperimentando la possibilità offerta all’interno del SICID, meglio nota con l’acronimo ADA, di caricare i documenti acquisiti in formato digitale direttamente sul sistema SICID con possibilità successive di visualizzazione degli atti anche da parte dell’utenza qualificata dotata di punto d’accesso.


Questa attività si colloca nell’ambito dello sviluppo della soluzione di acquisizione degli atti in formato digitale, in attuazione presso lo Sportello Polifunzionale che, di fatto, introduce un elemento di forte discontinuità rispetto alle prassi di lavoro attuali dell’Ufficio giudiziario, al tempo stesso fungendo da facilitatore nei processi di cambiamento in ottica PCT.

Sempre nel campo della digitalizzazione degli atti, il Tribunale di Bari è impegnato nella scannerizzazione delle sentenze dei settori civile e penale, attraverso una convenzione siglata con la società Giuffrè che prevede altresì il caricamento su SICID delle sentenze civili scannerizzate.

Obiettivi futuri

Nell'ambito del progetto di riorganizzazione dell'Ufficio, il Tribunale di Bari si è posto importanti obiettivi che potranno essere raggiunti in futuro in termini di efficienza, efficacia e responsabilità sociale.

Esiste un ponte di continuità tra questi obiettivi, da perseguire nel breve così come nel medio e lungo periodo, con alcuni ambiti di sviluppo che il Tribunale di Bari sta già perseguendo, se pur in forma embrionale, in questo momento.



Il raggiungimento di questi obiettivi, particolarmente sfidanti per un Ufficio Giudiziario, dipenderà anche dalla disponibilità di risorse messe a disposizione dell'Ufficio, sia economiche sia umane: nel caso di scarsità di tali risorse, la vera sfida del Tribunale sarà riuscire a mantenere le attuali performance di efficacia, efficienza e, in misura non meno importante, qualità del servizio offerto.